

# **I GRANDI VIAGGI S.P.A.**

**RELAZIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SUL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE  
E SULL'ADESIONE AL  
CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE**

## **INDICE**

### **SEZIONE I: STRUTTURA DI GOVERNANCE DI I GRANDI VIAGGI S.P.A.**

### **SEZIONE II: INFORMAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA.**

- PREMessa.
  - PRINCIPALI STRUMENTI DI GOVERNANCE.
  - ASSETTI PROPRIETARI.
  - ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ.
- 
- 1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**
    - 1.1. NOMINA.
    - 1.2. ATTUALE COMPOSIZIONE.
    - 1.3. RUOLO E COMPITI.

- 1.4. AMMINISTRATORI ESECUTIVI: PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO.
- 1.5. AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI.
- 1.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.
- 1.7. ALTRE CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO RICOPERTE DAI CONSIGLIERI DI I GRANDI VIAGGI S.P.A.
- 1.8. DOCUMENTAZIONE E INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
- 1.9. RIUNIONI CONSILIARI - FREQUENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
- 1.10. VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
- 1.11. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.

## **2. COMITATI.**

- 2.1. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO.
- 2.2. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE.

## **3. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE**

## **4. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.**

## **5. RELAZIONI CON GLI INVESTITORI.**

## **6. ASSEMBLEA.**

## **7. COLLEGIO SINDACALE.**

## **8. STATO DI RECEPIMENTO DELLE SINGOLE PRESCRIZIONI DEL C.A..**

## *f* **TABELLE DI SINTESI.**

## SEZIONE I: STRUTTURA DI GOVERNANCE DI I GRANDI VIAGGI S.P.A.

### PREMESSA.

Il Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. ha elaborato nel marzo 2006 una nuova versione del Codice di Autodisciplina delle società quotate, che rappresenta l'ulteriore evoluzione del Codice del 2002.

Il nuovo Codice di Autodisciplina (il "C.A.") si propone di mantenere e ulteriormente elevare gli *standard* qualitativi del mercato azionario nazionale, incrementando l'interesse e il livello di fiducia sia degli investitori nazionali ed esteri sia delle società che intendono avvicinarsi al mercato dei capitali.

In particolare, il C.A. ha l'obiettivo di adeguare i principi di *corporate governance* delle società quotate italiane alla *best practice* internazionale e di definire con maggior chiarezza e completezza i ruoli e le funzioni degli organi societari. Tale intervento tiene oltretutto conto dell'evoluzione del quadro normativo nazionale e comunitario che ha visto l'introduzione della riforma del diritto societario con la legge n. 366/2001 successivamente attuata e integrata, con l'approvazione della legge di tutela del risparmio n. 262/2005 ( di seguito la Legge sul Risparmio)- come modificata dal Decreto Legislativo del 29 dicembre 2006 n.303, di coordinamento della predetta Legge col testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e col testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)-, le sue successive integrazioni e modifiche, nonché l'adozione delle connesse raccomandazioni e direttive comunitarie.

I principi e i criteri applicativi contenuti nel C.A. contengono raccomandazioni rivolte agli organi societari e agli azionisti degli emittenti nonché agli emittenti stessi, i quali sono invitati a recepirle.

Gli emittenti che abbiano aderito al C.A. informano il mercato, ai sensi dell'art 89 bis del Regolamento Emittenti 11971/99 così come modificato dalla deliberazione n.15915 del 3/05/07 e, secondo i termini e le modalità da esso prescritte, attraverso la relazione sul governo societario in merito alle raccomandazioni concretamente applicate o ai motivi della mancata o parziale applicazione delle stesse; secondo il predetto articolo, "la relazione è redatta secondo i criteri stabiliti dal promotore del codice di comportamento e contiene informazioni specifiche in merito:

- a) All'adesione a ciascuna prescrizione del codice di comportamento;
- b) Alle motivazioni dell'eventuale inosservanza delle prescrizioni del codice di comportamento;

c) Alle eventuali condotte tenute in luogo di quelle prescritte nel codice di comportamento.”

Borsa Italiana S.p.A. in data 24 maggio 2007 redigeva un documento intitolato “Sintetica descrizione del contenuto del “Codice di Autodisciplina” approvato nel marzo 2006 dal “Comitato per la corporate governance” e promossa da Borsa Italiana S.p.A.”, ove al paragrafo 2., indicava tra l’altro i criteri di redazione della relazione sull’adesione al summenzionato Codice; criteri, tra l’altro, ripresi e richiamati dalla Sezione IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa che “ad oggi, si legge nel documento, disciplina gli obblighi di informativa sulla struttura di corporate governance applicabili agli emittenti quotati su mercati MTA ed MTAX.” In attesa che venga pubblicato, da Borsa Italiana S.p.A., un documento che disciplini le modalità operative di redazione della relazione sullo stato di adesione alla Corporate Governance - Edizione marzo 2006-, la Società ha ritenuto valido, quale “format” da utilizzare per redigere la presente relazione, le indicazioni fornite da ASSONIME nella Circolare n.5 del 12 febbraio 2007. Il Consiglio di Amministrazione della I Grandi Viaggi S.p.A., nella riunione del 25 gennaio 2007, ha deliberato di voler aderire al nuovo Codice, intendendo conformarsi alle raccomandazioni ivi contenute attraverso un costante e progressivo adeguamento della governance.

L’Assemblea che ha approvato il bilancio al 31 ottobre 2006, tenutasi il 28 febbraio 2007, ha provveduto anche a rinominare gli organi societari in scadenza – Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale - e a conferire, ai sensi dell’art.159 del T.U.F., l’incarico alla Società di Revisione. In pari data veniva tenuta in sede straordinaria, una assemblea che proponeva di modificare gli artt. 9, 11, 13, 15 e 18 dello statuto sociale, nonché di introdurre nello stesso l’art. 21 intitolato : “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”, al fine di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni della L. 262/2005 e del D. Lgs. 303/2006. Ai sensi del Decreto Legislativo del 29 dicembre 2006 n. 303, di coordinamento con la Legge per la tutela del risparmio del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F), le società quotate dovevano adeguare il proprio statuto entro il 30 giugno 2007; si ritenne peraltro opportuno procedere già in quella sede alle modificazioni dello statuto stesso, in particolare per consentire ai soci di minoranza di partecipare alla formazione dell’organo amministrativo e del Collegio sindacale della Società sulla base della nuova normativa.

Si ricorda che, ai sensi del Decreto, la Consob era chiamata ad individuare con proprio regolamento

- la quota minima di partecipazione al capitale richiesta per presentare liste di candidati alla carica di amministratore tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate (di seguito, il “Regolamento”);
- i limiti, per i sindaci, ai sensi del 148 bis del T.U.F., al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in società quotate o emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Il termine ultimo per l’emanazione del Regolamento era fissato dal Decreto nel 31 marzo 2007, termine poi prorogato; la Consob ha emanato i relativi Regolamenti in data 3 maggio 2007 (n.15915) ed in data 30 maggio 2007 (n.15960).

Le predette modifiche sono state sottoposte all’assemblea in sede straordinaria, tenuta prima di quella in sede ordinaria, onde la nomina dei nuovi organi avvenisse proprio sulla base delle modifiche statutarie approvate in sede straordinaria. Tale “iter” operativo, risulta conforme all’orientamento del Consiglio Notarile di Milano (Massima n. 19), il quale si è espresso affermativamente sulla possibilità che l’assemblea assuma delibere il cui presupposto si fonda su deliberazioni assunte anteriormente nella medesima sede, seppur non ancora iscritte nel Registro delle imprese ex art. 2436, quinto comma, Codice civile. La procedura seguita dunque per rinnovare le cariche sociali e procedere al conferimento del mandato alla Società di Revisione fu quella prevista dalla Legge 262/05 e dal D.Lgs 303/06.

In data 16 marzo 2007, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare, sulla base dei requisiti di legge e di quanto previsto dal C.A., i componenti dei Comitati, e ha provveduto , sempre alla stregua del predetto Codice, a designare il Lead Independent Director.

Nel corso del Consiglio del 21 giugno 2007, IGV ha provveduto a modificare, sulla base dei Regolamenti Consob testè menzionati ( rispettivamente n. 15915 en.15960), lo Statuto Sociale che risulta pertanto, alla presente data, “in toto” adeguato alla normativa legislativa e regolamentare vigente.

La presente relazione è volta, da una parte, ad illustrare il sistema di “Corporate Governance” di IGV S.p.A. le cui linee generali formano oggetto della Sezione I, dall’altra, nella Sezione II, ad esporre le relative e concrete modalità di attuazione già poste in essere dalla Società o l’adeguamento che

la Società sta perseguendo rispetto al modello organizzativo delineato nel C.A.

#### **PRINCIPALI STRUMENTI DI GOVERNANCE.**

Indichiamo qui di seguito i principali strumenti di *Governance* di cui la Società si è dotata anche in *compliance* alle più recenti disposizioni normative, regolamentari, del C.A. nonché alle *best practice* internazionali:

- Statuto.Sociale approvato nella sua attuale versione
  1. dall'Assemblea Straordinaria tenutasi il 28 febbraio 2007, che ha adeguato lo Statuto alle disposizioni della L.262/2005 e del D.Lgs. 303/2006;
  2. modificato dal Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2007, che arrecava ulteriori modifiche da assumersi in adeguamento a disposizioni legislative e regolamentari, apportate ai sensi dell'art.2365 Cod.Civ. per adeguarsi al T.U.F. ed al Reg. Emittenti 11971/99 così come modificato dalle deliberazioni n.15915 del 3/5/07 e n.15960 del 30/05/07.
- Regolamento del Consiglio di Amministrazione.
- Regolamento del Comitato per il Controllo Interno.
- Regolamento del Comitato per la Remunerazione.
- Linee Guida e Criteri per l'identificazione della operazioni significative con Parti Correlate – Principi di comportamento.
- Regolamento per la gestione delle Informazioni Privilegiate e l'istituzione del Registro delle persone che hanno accesso alle predette informazioni.
- Codice di Internal Dealing.

#### **ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'**

La struttura di corporate governance della I Grandi Viaggi S.p.A. si compone dell'organo assembleare, di un organo di gestione, il Consiglio di Amministrazione, e di un organo di controllo esterno al Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale; il controllo contabile è demandato ad una società di revisione, ai sensi di legge.

#### **Consiglio di Amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre ad undici membri.

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti del Consiglio e la durata in carica che non potrà essere comunque superiore a tre esercizi. Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, si intende decaduto l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Organo. Gli amministratori sono rieleggibili e revocabili a norma di legge.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio e, se nominato, al Vice Presidente, e/o al o ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal Consiglio stesso, con facoltà di nominare procuratori ad negotia e ad lites.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di delegare ad un amministratore la rappresentanza processuale, unitamente a quella sostanziale, in ordine ai rapporti dedotti in giudizio, sia in via generale che con riferimento a specifici gruppi di contenziosi.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, determinando i loro poteri, ovvero di conferire speciali incarichi ad uno o più Amministratori, determinando i compiti e le attribuzioni; nei limiti consentiti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza, fatti salvi i limiti di legge, sulle deliberazioni inerenti la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso dei soci, gli adeguamenti dello Statuto e del Regolamento Assembleare a disposizioni normative ed il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. È fatta comunque salva la facoltà del Consiglio di rimettere all'Assemblea la competenza sulle deliberazioni concernenti le materie di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione in carica è composto di nove membri, nominati nel corso dell'assemblea tenutasi il 28 febbraio 2007, per tre esercizi scadenti alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio al 31 ottobre 2009.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 marzo 2007, ha nominato un Vice-Presidente ed ha nominato i nuovi membri del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione, mentre non ha ritenuto opportuno costituire un Comitato

Esecutivo; ha provveduto a nominare, come testè anticipato in premessa, un Lead Independent Director.

Il Consiglio di Amministrazione, nella corso della medesima riunione, ha deliberato di attribuire al Presidente (ed al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente) ampie deleghe per la gestione della Società ed altresì ad alcuni amministratori alcuni poteri di ordinaria amministrazione.

## **Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e dalla controllata avente rilevanza strategica, sul suo concreto funzionamento, con particolare riferimento al sistema di controllo interno ed alla gestione dei conflitti di interesse. Vigila altresì sull'indipendenza della Società di Revisione, sul rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, nonché sulla natura e sull'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'Emittente ed alle società controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità facenti parte dello stesso network, secondo quanto previsto dall'art.160 del T.U.F.. Il Collegio Sindacale vigila infine,

- sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara eventualmente di attenersi;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate in relazione alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione.

Ai sensi dell'art.18 dello statuto sociale vigente, il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea ed è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti; i Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio sono scelti nel rispetto dei requisiti e delle norme di legge.

Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in altre tre società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani, con esclusione della società, delle

società controllanti o controllate della società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore ai posti da coprire, vengono indicati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono presentare, presso la sede sociale, la comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario, attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della lista.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e di ciò viene fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositata corredata da:

- informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob con questi ultimi;
- dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, oltre ad un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel citato punto, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In

tal caso le soglie previste dallo statuto sono ridotte alla metà.

Gli azionisti depositanti delle liste devono consegnare la documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno due giorni liberi prima della data della riunione assembleare.

Un socio non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede mediante il meccanismo del voto di lista, come di seguito esposto:

1- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

2- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un sindaco effettivo, cui spetta la presidenza del collegio sindacale e un sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di cessazione di un sindaco, subentra il supplente eletto nella lista cui apparteneva il sindaco cessato.

Le statuizioni sopra esposte in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi della legge alle nomine dei sindaci e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, nonché qualora non siano presentate più liste.

In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatta salva la riserva di cui al 1° comma del presente articolo.

## **Revisione Contabile**

Ai sensi dell'art. 20 dello statuto vigente, il Controllo Contabile è esercitato da una società di revisione nominata e funzionante ai sensi di legge, secondo la disciplina dettata per le Società Emittenti quotate in mercati regolamentati; in particolare questa verifica la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nel corso dell'esercizio, nonché provvede alla verifica del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato.

L'assemblea convocata per approvare il bilancio al 31 ottobre 2006 ha conferito alla Reconta Ernst & Young S.p.A., ai sensi dell'art.159 del T.U.F., su proposta motivata del Collegio Sindacale, in conformità alle nuove disposizioni di legge, l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato giusto mandato di durata di nove esercizi – precisamente 2007-2015, scadente con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di durata del mandato stesso-, approvandone il compenso.

## **Assemblea degli azionisti**

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Secondo quanto previsto all'art.11 dello Statuto Sociale vigente, e, ai sensi dell'art.2370 del Codice Civile, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni prima non festivi della data dell'adunanza, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario.

L'assemblea rappresenta la totalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti gli azionisti anche non presenti, dissenzienti od astenuti dalle deliberazioni.

L'Assemblea in sede ordinaria delibera in merito all'approvazione del bilancio, alla nomina e alla revoca degli amministratori, alla nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale, al conferimento ed alla revoca dell'incarico alla società di revisione; al compenso spettante agli amministratori ed ai sindaci, delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

## **Azionariato**

Il capitale sociale è di Euro 23.400.000, suddiviso in n. 45.000.000 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.

La società è controllata, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, da Ida Renghini tramite la

S.M. International SA (53,66%); di seguito riportiamo l'estratto del libro soci al 14 gennaio 2008 aggiornato alla data stacco cedola ( 2 aprile 2007) con l'elenco delle partecipazioni rilevanti ai fini Consob, integrato dalle comunicazioni ricevute con mod. 120 ai sensi dell'art 87, c.4 del D.Lgs 58/98 e successive modifiche ed integrazioni.

**AZIONISTI RILEVANTI ai sensi dell'articolo 117 della deliberazione Consob n. 11971 - In base al libro soci del 26 gennaio 2007**  
aggiornato alla data stacco cedola (3 aprile 2006)

Azionista Diretto	Azioni possedute	Quota % su Capitale Votante				Quota % su Capitale Ordinario				
		Quota %	di cui Senza Voto			Quota %	di cui Senza Voto			
			Quota %	il Voto Spetta a			Quota %	Quota %	il Voto Spetta a	
				Soggetto	Quota %				Soggetto	Quota %
<b>REALMARGI DI SANDRO MANULI E FIGLI SAPA</b>		3,8605	0.000			3,8605	0.000			
		<b>3,8605</b>	<b>0.000</b>			<b>3,8605</b>	<b>0.000</b>			
	<b>1.737.220</b>	<b>3,8605</b>	<b>0.000</b>			<b>3,8605</b>	<b>0.000</b>			
<b>S.M. INTERNATIONAL SA</b>		53,6593	0.000			53,6593	0.000			
		<b>53,6593</b>	<b>0.000</b>			<b>53,6593</b>	<b>0.000</b>			
	<b>24.146.698</b>	<b>53,6593</b>	<b>0.000</b>			<b>53,6593</b>	<b>0.000</b>			
<b>CANTOR FITZGERALD EUROPE</b>		4,8889	0.000			4,8889	0.000			
		<b>4,8889</b>	<b>0.000</b>			<b>4,8889</b>	<b>0.000</b>			
	<b>2.200.000</b>	<b>4,8889</b>	<b>0.000</b>			<b>4,8889</b>	<b>0.000</b>			
<b>MORGAN STANLEY &amp; CO. INTERNATIONAL PLC CLIENT ACCOUNT</b>		2,667	0,000			2,667	0,000			
		<b>2,667</b>	<b>0,000</b>			<b>2,667</b>	<b>0,000</b>			
	<b>1.200.000</b>	<b>2,667</b>	<b>0,000</b>			<b>2,667</b>	<b>0,000</b>			
<b>CLARIDEN LEU AG</b>		2,6667	0.000			2,6667	0.000			
		<b>2,6667</b>	<b>0.000</b>			<b>2,6667</b>	<b>0.000</b>			
	<b>1.200.000</b>	<b>2,6667</b>	<b>0.000</b>			<b>2,6667</b>	<b>0.000</b>			

**AZIONISTI RILEVANTI ai sensi dell'articolo 117 della deliberazione Consob n. 11971** - Integrazione sulla base delle comunicazioni ex art. 87 c. 4 D.Lgs. 58/98 successive alla data di stacco cedola (2 aprile 2007)

Denominazione	Azionista Diretto		Quota % su Capitale Votante				Quota % su Capitale Ordinario			
	Azioni possedute	Titolo di Possesso	Quota %	di cui Senza Voto		Quota %	di cui Senza Voto			
				Quota %	il Voto Spetta a		Quota %	il Voto Spetta a		
									Soggetto	Quota %
<b>SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LTD</b>		Gestione del risparmio	5.030	0.000		5.030	0.000			
		<b>Totale</b>	<b>5.030</b>	<b>0.000</b>		<b>5.030</b>	<b>0.000</b>			
	<b>2.263.500</b>		<b>5.030</b>	<b>0.000</b>		<b>5.030</b>	<b>0.000</b>			

## **SEZIONE II: INFORMAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA.**

### **1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

#### **1.1. NOMINA.**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, anche non soci, o non residenti in Italia. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti del Consiglio, entro i limiti suddetti, e, la durata in carica che non può comunque eccedere i tre esercizi; essi sono rieleggibili e revocabili a norma di legge.

Conformemente alla più recente normativa, lo Statuto prevede che l'Assemblea nomini gli Amministratori mediante l'adozione del voto di lista.

L'attuale regolazione statutaria prevede quanto segue.

La presentazione delle liste può avvenire per iniziativa del Consiglio di Amministrazione uscente ovvero di Azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Allo scopo di garantire l'effettiva partecipazione delle minoranze alla gestione societaria, nonché la trasparenza del processo di selezione e nomina degli Amministratori, lo Statuto prevede espressamente che ogni Azionista possa presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Unitamente a ciascuna lista ed alla sopra indicata documentazione, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono altresì depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, e, l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, con attestazione della propria qualità di soci, devono essere consegnate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

All'atto della presentazione della lista, deve essere depositata anche una dichiarazione di assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci. Gli azionisti depositanti

delle liste devono consegnare la documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno due giorni liberi prima della data della riunione assembleare.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, d.lgs. 58/1998, per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs. 58/1998 (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In caso di presentazione di una pluralità di liste, gli azionisti che presentano ciascuna lista non devono essere collegati in alcun modo, nemmeno indirettamente, con gli azionisti che presentano le altre liste. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Non possono quindi presentare o concorrere a presentare più di una lista azionisti che rientrino nelle seguenti categorie: a) gli aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali.

In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Il deposito di *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato (con indicazione dell'eventuale idoneità del medesimo a qualificarsi come "indipendente"), statutariamente previsto, forma oggetto di espressa raccomandazione rivolta agli Azionisti nella convocazione della relativa Assemblea.

Con riferimento agli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, abbiano presentato una lista di candidati in conformità con le disposizioni che precedono, la comunicazione dell'intermediario per l'intervento in Assemblea deve essere accompagnata dalla dichiarazione rilasciata da tutti gli Azionisti che hanno presentato o concorso a presentare la lista, nella quale questi ultimi attestano che le azioni dichiarate ai fini della presentazione della lista sono continuativamente in loro possesso dalla data di presentazione della lista stessa. Tale dichiarazione deve essere depositata presso la sede sociale nel giorno di scadenza del termine per il rilascio della predetta comunicazione. In caso di seconda convocazione gli adempimenti dianzi previsti debbono essere ripetuti, nei medesimi termini.

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno;

risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista e, comunque, in caso di Consiglio formato da più di sette componenti ed in sostituzione dell'ultimo dei candidati che risulterebbe eletto, l'Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato per primo nella lista stessa;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia:

-- in caso di Consiglio formato da non più di sette componenti, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza;

-- in caso di Consiglio formato da più di sette componenti, qualora all'interno della Lista di Maggioranza risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non potranno essere eletti i candidati di liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fatta salva comunque la necessità che uno (o due, in caso di Consiglio formato da più di sette componenti) fra gli eletti possano qualificarsi come indipendenti ex art. 147 ter.

Come si evince da quanto sopra riportato, il meccanismo proposto per l'estrazione dei candidati dalle liste, assicura da un lato che almeno un amministratore sia espresso dalla lista di minoranza, dall'altro lato la nomina di un numero di amministratori indipendenti conforme a quello richiesto dalla normativa vigente (che prevede la presenza di almeno un amministratore indipendente, ovvero due in caso di consigli di amministrazione composti da più di sette membri). Vengono inoltre disciplinati casi particolari quali la parità tra due liste, la presentazione di una sola lista o la mancata presentazione di liste.

E' stata introdotta la previsione facoltativa di cui all'ultimo periodo del comma 1

dell'art. 147-ter TUF per la quale non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti pari almeno alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste stesse.

Riguardo all'amministratore espressione della minoranza, la normativa prevede che la lista di minoranza dalla quale viene tratto detto amministratore, non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti; è pertanto richiesto che, all'atto della presentazione delle liste, sia depositata la dichiarazione di assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci.

La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione è previsto che spetti al candidato elencato al primo posto della lista che abbia ottenuto il maggiore numero di voti.

E' stato infine richiamato il disposto del 4° comma dell'art. 147-ter TUF in materia di amministratori indipendenti, che stabilisce la decadenza dalla carica dell'amministratore che perda i requisiti di indipendenza.

Se nel corso del periodo di carica vengano a mancare, anche contemporaneamente, uno o più amministratori, con deliberazione, gli altri amministratori possono provvedere alla loro temporanea sostituzione secondo le norme di legge. Gli Amministratori così nominati restano in carica soltanto fino alla successiva assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, in occasione della quale la loro nomina può essere confermata.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

## **1.2. ATTUALE COMPOSIZIONE.**

L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato eletto sulla base dell'unica lista presentata nel corso dell'assemblea ordinaria del 28 febbraio 2007, secondo quanto previsto al comma n.3 dell'art.13 del nuovo statuto sociale, per la durata di tre esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale che chiuderà il 31 ottobre 2009.

Esso si compone di nove membri, di cui cinque esecutivi e quattro non esecutivi (indipendenti):

**Amministratori esecutivi**

<b>Luigi Clementi</b>	<b>(Presidente)</b>
<b>Giovanni Borletti</b>	<b>(Vice Presidente)</b>
<b>Guido Viganò</b>	
<b>Paolo Massimo Clementi</b>	
<b>Corinne Clementi</b>	

**Amministratori non esecutivi**

<b>Giorgio Alpeggiani</b>	<b>(Indipendente )</b>
<b>Aldo Bassetti</b>	<b>(Indipendente)</b>
<b>Antonio Ghio</b>	<b>(Indipendente)</b>
<b>Carlo Andrea Mortara</b>	<b>(Indipendente)</b>

Più precisamente, gli amministratori sono esecutivi ai sensi di quanto previsto al punto 2.C.1. del Codice di autodisciplina 2006. Per quanto attiene al concetto di indipendenza, la sussistenza di tale requisito è stata nuovamente valutata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 gennaio 2008. Il Consiglio, facendo propri i criteri del paragrafo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina, ha accertato la sussistenza dell'autonomia di giudizio degli Amministratori indipendenti. In considerazione di ciò, prescindendo dalla durata del mandato dagli stessi sin qui compiuto, il Consiglio di Amministrazione della Società, considerando prevalente la sostanza sulla forma ha ritenuto di dare continuità agli incarichi precedentemente loro assegnati.

Il Consiglio, successivamente, in data 16 marzo 2007 ha nominato , ai sensi dell'art.15 dello Statuto Sociale, Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere Giovanni Senatore Borletti.

Sempre in pari data, il Consiglio ha eletto Lead Independent Director il Consigliere Prof. Carlo Andrea Mortara, attribuendogli le funzioni previste al punto 2.C.3. del Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario procedere alla costituzione al proprio interno di un comitato per le proposte di nomina alla carica di amministratore, in quanto lo stesso Consiglio ritiene che l'attuale meccanismo di voto di lista assicuri una procedura di nomina trasparente e una equilibrata composizione del Consiglio, garantendo, in particolare, la presenza di un adeguato numero di amministratori indipendenti.

### 1.3. RUOLO E COMPITI.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale preposto alla gestione della Società. Sulla base dell'art.14 dello Statuto sociale vigente, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta solo eccezione per quanto inderogabilmente riservato dalla legge alla esclusiva competenza dell'assemblea.

Il conferimento di deleghe non esclude la competenza del Consiglio che resta titolare di un superiore potere di indirizzo e controllo sulla generalità dell'attività della Società; l'attività delegata forma oggetto di informativa al Consiglio da parte dei titolari di deleghe.

In data 24 gennaio 2008, il Consiglio ha deliberato di approvare, secondo quanto auspicato dall'attuale Codice di Autodisciplina, una procedura denominata Regolamento del Consiglio stesso, ratificando in tal modo quanto già nella prassi avveniva nel corso dell'esercizio

Si illustrano, qui di seguito, i poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione della Società in base alle disposizioni normative e statutarie e secondo le precisazioni indicate nel Regolamento del Consiglio stesso; si precisano, inoltre, i poteri che il Consiglio ha stabilito di riservare alla propria esclusiva competenza.

In particolare:

A. AI SENSI DELLO STATUTO, (art.14, c.n.2)\_oltre ai poteri attribuitigli per legge, il Consiglio di Amministrazione È COMPETENTE A DELIBERARE in merito alle seguenti materie:

- la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis c.c.;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso dei soci;
- gli adeguamenti dello Statuto e del Regolamento assembleare a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previa acquisizione del parere obbligatorio del collegio sindacale.

Il Consiglio, peraltro, ha la facoltà di rimettere all'Assemblea dei soci le deliberazioni sulle materie di cui ai primi quattro punti.

B. Il "REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE", approvato in data 24 gennaio 2008 dal Consiglio della Società, recependo le raccomandazioni contenute nel nuovo C.A., ha

meglio definito i compiti e i ruoli dello stesso, specificando che il Consiglio di Amministrazione:

- a. esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo di cui è a capo, il sistema di governo societario della Società stessa e la struttura del gruppo;
- b. valuta, con cadenza annuale, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e della controllata avente rilevanza strategica<sup>1</sup> predisposto dall'Amministratore esecutivo all'uopo delegato, con particolare riferimento e, all'adeguatezza, efficacia ed effettivo funzionamento del sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- c. attribuisce e revoca deleghe al/agli Amministratore/i Delegato/i, fermo quanto riservato alla esclusiva competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 2381 c.c., nonché in relazione alle previsioni dell'art. 15 dello statuto sociale, definendone i limiti e le modalità di esercizio. Stabilisce la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle loro deleghe.
- d. determina, esaminate le proposte del Comitato per la remunerazione e sentito il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2389, 3<sup>a</sup> comma c.c., il trattamento economico e normativo dell/degli Amministratore/i Delegato/i, attraverso il Comitato per la remunerazione cui è stata conferita specifica delega, e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, inclusa la partecipazione ai Comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione. Determina, inoltre, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del consiglio;
- e. valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- f. esamina ed approva preventivamente le operazioni della Società e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce i criteri generali per

---

<sup>1</sup> A tal fine è considerate società controllata avente rilevanza strategica, secondo i parametri previsti dal Regolamento sull'Internal Dealing, la Società IGV Hotels S.p.A.

individuare le operazioni di significativo rilievo.

- g. effettua, almeno una volta l'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;
- h. fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sullo svolgimento dei compiti sopra elencati e, in particolare, sul numero delle riunioni del Consiglio tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore.

C. il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 16 marzo 2007, fermo restando quanto disposto dalla Legge e dallo Statuto, ha riservato alla propria COMPETENZA ESCLUSIVA le seguenti materie:

1. La definizione delle linee strategiche ed organizzative aziendali inclusa l'approvazione di piani, programmi e budget.
2. In via ulteriore rispetto a quanto previsto al precedente punto 1, l'acquisto, l'alienazione, anche sotto condizione sospensiva o risolutiva, con patto di riscatto o di riservato dominio e dilazione di pagamento del prezzo, la permuta di beni mobili, compresi beni mobili registrati, autoveicoli, titoli di Stato, ad eccezione delle operazioni di impiego della tesoreria, oltre il limite di 8 milioni di euro, per ogni singola operazione;
3. contrarre qualunque specie di obbligazione, anche sotto condizione sospensiva o risolutiva, a termine, alternativa, solidale, divisibile o indivisibile, con clausola penale superiore a 8 milioni di euro per operazione;
4. concordare fidi, finanziamenti e scoperture di conto per un importo superiore a 8 milioni di euro per ogni operazione;
5. costituirsi fideiussore, anche con rinuncia al beneficio dell'escussione e della divisione oltre i 4 milioni di euro per operazione;
6. L'assunzione e cessione di partecipazioni e quote in altre società, sia esistenti che di nuova costituzione, anche mediante esercizio o rinuncia a diritti di opzione, conferimento, usufrutto, costituzione in pegno ed ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di *joint-ventures*, ovvero di assoggettamento a vincoli delle partecipazioni stesse.
7. La cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto ed ogni altro atto di disposizione ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda o di rami di essa; l'acquisizione, l'affitto, l'usufrutto di aziende o di rami di azienda di altre società.
8. Le operazioni sul capitale, costituzione, trasformazione, quotazione in Borsa, fusione, scissione, messa in liquidazione, stipula di patti parasociali relativi a

controllate dirette.

9. La designazione di Amministratori e Sindaci in Società direttamente controllate.

10. Il condurre locazioni anche finanziarie ed affitti anche ultra novennali.

Sublocazioni anche finanziarie e subaffitti, riscuotere anticipatamente e cedere canoni di locazione oltre il limite di 5 milioni di euro per ogni singola operazione.

#### **1.4. AMMINISTRATORI ESECUTIVI: PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO.**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo ovvero al Presidente e/o ad altri suoi membri, nominando uno o più Amministratori delegati.

Gli organi delegati possono a loro volta conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti a dipendenti della Società e a terzi, con facoltà di sub-delega.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali determinandone i relativi poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire altri Comitati, con compiti specifici, nominandone i componenti e determinandone attribuzioni e compensi.

Alla data della presente relazione, il Consiglio di Amministrazione non ha nominato un comitato esecutivo.

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al PRESIDENTE o, in caso di sua assenza o impedimento, al VICE PRESIDENTE. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato al Vice Presidente e/o al o ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri che verranno loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di nominare procuratori ad negotia e ad lites.

Ai sensi delle disposizioni statutarie la rappresentanza e la firma sociale spettano altresì, nei limiti dei poteri conferiti, anche agli Amministratori delegati, ove siano stati nominati, ed alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge, nei limiti delle deliberazioni stesse.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, salvo impedimento, convoca le riunioni del Consiglio, ne coordina le relative attività e guida lo svolgimento delle relative

riunioni, assicurandosi che ai Consiglieri sia fornita una adeguata e tempestiva informativa, tale da consentire al Consiglio stesso di esprimersi con la dovuta consapevolezza sulle materie sottoposte alla sua valutazione.

Al riguardo il Consiglio della Società ha approvato delle specifiche procedure di funzionamento interno, in linea con le prescrizioni del C.A., volte a garantire il massimo grado di correttezza sia nella fase di informativa preventiva diretta all'organo consiliare e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sia sulle modalità di svolgimento delle relative riunioni.

1. Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito, al PRESIDENTE, oltre alla rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, i seguenti poteri da esercitarsi a firma singola:

- dirigere e gestire l'azienda sociale in conformità agli indirizzi e alle direttive del Consiglio di Amministrazione;
- compiere tutti gli atti che rientrano nell'ordinaria amministrazione della Società;
- sovrintendere ed indirizzare le attività della società e delle società partecipate;
- organizzare le strutture operative della società e sovrintendere a quelle delle società partecipate;
- dare esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione e firmare gli atti relativi.

A titolo esemplificativo e non tassativo, in detti poteri rientrano i seguenti:

- nominare e revocare Avvocati, Procuratori alle liti e Periti e conferire loro i necessari poteri;
- provvedere ad operazioni di tramutamento, traslazioni, vincoli e svincoli di proprietà sociale, alla sottoscrizione delle annotazioni relative e alle formalità sui certificati e sul Libro dei Soci;
- assumere, nominare, promuovere, licenziare, trasferire, sospendere e revocare il Personale Dirigente, Personale Impiegatizio, di ogni ordine e grado;
- definire gli accordi ed i contratti relativi a tutti gli affari compresi o comunque connessi allo scopo sociale, autorizzando la firma dei relativi atti e contratti e l'assunzione di obblighi di qualsiasi natura e specie; stabilire retribuzioni, premi ed incentivi per il Personale Dirigente ed Impiegatizio; sottoscrivere i contratti di lavoro applicati dalla Società;
- rappresentare la Società o delegare altri a rappresentarla nelle assemblee dei Soci e degli Azionisti della Società nella quale essa ha partecipazioni; esperire, in nome, rappresentanza ed interesse della società, qualsiasi operazione finanziaria compresa la cessione dei crediti, la costituzione di garanzie, mandati all'incasso, operazioni di sconto e di anticipo con costituzione in pegno di titoli e quanto altro, eleggere e mutare domicilio e fare quanto altro sarà utile e necessario per la completa esecuzione ed il perfezionamento delle operazioni in parola, nulla eccettuato ed escluso, compresa anche l'espressa facoltà di delega a terzi dei predetti poteri, con promessa di rato e valido e rimossa fin d'ora ogni eccezione;
- eseguire le operazioni di apertura di conto corrente di corrispondenza e di deposito, anche vincolato, disposizioni e prelevamenti da conti correnti anche mediante assegni bancari all'ordine di Terzi, a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito, nei limiti degli affidamenti concordati; girate di cambiali, assegni, vaglia cambiari e documenti

all'incasso; aperture di credito di conto corrente e richiesta di crediti in genere, anche sotto forma di prestiti di titoli, utilizzo di aperture di credito libere o documentarie; costituzione di depositi cauzionali; costituzione di depositi di titoli a custodia o in amministrazione, anche se estratti o favoriti da premi, con facoltà di esigere capitali e premi; locazione, uso e disdetta di cassette di sicurezza, armadi e scomparti di casseforti, costituzione e ritiro di depositi chiusi;

- ritirare valori, plichi, pacchi, lettere anche raccomandate o assicurate nonché vaglia postali ordinari e telegrafici;
- compiere qualsiasi atto ed operazione presso Uffici Ferroviari, Doganali, Postelegrafonici, di Trasporto ed in genere presso ogni Ufficio Pubblico e Privato, con la facoltà di rilasciare debite quietanze liberatorie e dichiarazioni di scarico, e consentire vincoli e svincoli; compiere qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, Cassa Depositi e Prestiti e Banca d'Italia, emettendo consensi di qualsiasi genere;
- dare disposizioni per l'esecuzione di pagamenti, emettere mandati ed assegni su conto corrente della Società presso qualunque Istituto di Credito, presso Enti Pubblici, Persone Giuridiche ed Enti Collettivi; richiedere e perfezionare fidi bancari di qualsiasi genere; girare, incassare e quietanzare effetti cambiari, effetti passivi di finanziamento e fedi di deposito; girare assegni bancari e circolari; aprire e chiudere conti correnti attivi e passivi presso banche ed Istituti di Credito; concordare fidi, finanziamenti e scoperture di conto nel limite di € 8.000.000 (otto milioni) per ciascuna singola operazione;
- emettere mandati ed assegni a valere sia su effettive disponibilità sia su aperture di credito bancario; emettere tratte sui debitori; eseguire depositi di titoli e valori presso qualunque Istituto;
- acquistare, alienare, anche sotto condizione sospensiva o risolutiva, con patto di riscatto o di riservato dominio e dilazione di pagamento del prezzo e permutare beni mobili, compresi beni mobili registrati, autoveicoli, titoli dello Stato limite di € 8.000.000 (otto milioni) per ciascuna singola operazione, ad eccezione per le operazioni di impiego della tesoreria;
- promuovere azioni di riscatto; costituire Consorzi e parteciparvi; promuovere ed esercitare azioni di rivendica e rinunziarvi;
- esercitare azioni possessorie, di denuncia di nuova opera e di danno temuto, o resistervi; contrarre qualunque specie di obbligazione, anche sotto condizione sospensiva o risolutiva, a termine, alternative, solidale, divisibile o indivisibile, con clausola penale nel limite di € 8.000.000 (otto milioni) per ciascuna singola operazione; ricevere in pagamento con surroghe nelle azioni, nei privilegi e nelle ipoteche, fare dichiarazioni di imputazioni di pagamenti, fare ed accettare offerte reali e susseguenti depositi della cosa dovuta, fare ed accettare delegazioni di pagamento, espromissioni ed accolti, fare ed accettare novazioni, rimettere debiti;
- esigere, dandone quietanza, capitali e interessi, somme, valori, importi di vaglia, buoni, mandati, assegni, qualsiasi altra fede o certificato di credito da Privati, da Banche, da Enti Statali o da Pubbliche Amministrazioni, da Uffici Postali, Telegrafici o Ferroviari; ritirare dagli Uffici Postali, Ferroviari o di Trasporti marittimi o aerei o da qualsivoglia altro Ufficio, compresi gli Uffici Fermo Posta o Posta Restante, pacchi lettere, valori assicurati, merci e qualunque altro oggetto; ritirare titoli al portatore e nominativi da privati, da Istituti di Credito, da Enti Morali e da Pubbliche Amministrazioni; compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, delle Tesorerie Provinciali, delle Dogane, delle Intendenze di Finanza;
- fare dichiarare la nullità, l'inefficacia, chiedere l'annullamento, la rescissione e la risoluzione di contratti; stipulare contratti per persone da nominare, fare dichiarazioni di comando, stipulare contratti a favore di Terzi;

- condurre locazioni anche finanziarie ed affitti anche ultra novennali, sublocazioni anche finanziarie e subaffitti, riscuotere anticipatamente e cedere canoni locatizi nel limite di € 5.000.000 per ciascuna singola operazione;
- stipulare contratti di appalto e subappalto, contratti di trasporto e di spedizione, di commissioni, agenzia, mediazione;
- costituirsi fideiussore, anche con rinuncia al beneficio dell'escussione e della divisione e con il limite di € 4.000.000 (quattro milioni) per ogni singola operazione, rilasciare lettere di patronage, nell'interesse delle Società Controllate;
- concedere finanziamenti a Società partecipate;
- costituire associazioni e parteciparvi; partecipare ad atti modificativi di patti sociali e di statuti, a proroghe e scioglimenti di Società; nominare cariche sociali, partecipare con voce e voto ad assemblee ordinarie e straordinarie di Società, ivi compresa la facoltà di cui all'Articolo 2320 del Codice Civile, di Condomini ed Associazioni; costituire Consorzi tra Imprenditori ed aderirvi; stipulare Associazioni in partecipazione;
- assentire alla cancellazione di ipoteche, rinunciare ad ipoteche legali senza alcuna limitazione di fronte al Conservatore dei Registri Immobiliari ed a Terzi, sollevando il Conservatore da ogni sua responsabilità ed obbligo; accettare pegni, ipoteche e privilegi su beni mobili registrati;
- rappresentare la Società davanti a qualsiasi Autorità Amministrativa, Sindacale e Politica;
- rilasciare e revocare mandati speciali e generali, investendo i mandatari della firma sociale, individualmente o collettivamente, e con quelle attribuzioni che crederà del caso per il migliore andamento della Società; rilasciare e revocare procure anche ad negotia;
- prestare tutti i controlli e le verifiche sulla esecuzione degli impegni e dei contratti, accordi e convenzioni che la Società ha stipulato, nonché sull'impostazione degli impegni, contratti e convenzioni che andrà a stipulare.

Il Consiglio, nella seduta del 16 marzo 2007, sentito il parere del Collegio Sindacale, ha deliberato inoltre di attribuire al Presidente il ruolo di AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DI SOVRINTENDERE ALLA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI CONTROLLO interno, ai sensi del punto 8.C.5. del Codice di Autodisciplina, attribuendogli le seguenti funzioni:

- curare l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'Emittente e dalle sue controllate e sottoporli periodicamente all'esame del Consiglio;
- provvedere al monitoraggio ed alla gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; occuparsi dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- nominare e revocare uno o più preposti al controllo interno.

La *best practice* internazionale raccomanda di separare i ruoli di Presidente e Ceo, quest'ultimo inteso come amministratore che in virtù delle deleghe ricevute e dell'esercizio in concreto delle stesse è il principale responsabile della gestione dell'Emittente. Nella fattispecie, l'esistenza della situazione di cumulo dei due ruoli è

data dall'esigenza di cogliere, date le ridotte dimensioni della Società, migliori sinergie organizzative; in particolare, la concentrazione di ruoli determina di fatto un circolo virtuoso volto ad ottimizzare la velocità del processo decisionale/strategico – operativo, ottenendo, quale obiettivo, la massimizzazione dell'efficienza gestionale aziendale. Nel corso del Consiglio tenutosi il 16 marzo 2007, è stato deliberato di nominare uno degli amministratori indipendenti e non esecutivi, il Consigliere Andrea Mortara, Lead Independent Director attribuendogli le funzioni previste al punto 2.C.3. del Codice di Autodisciplina edizione marzo 2006.

Al Vice-Presidente spettano gli stessi poteri del Presidente da esercitarsi in caso di sua assenza o impedimento.

Ai sensi dello Statuto, gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio sindacale - di norma in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe nonché sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nonché sulle eventuali operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate che non siano riservate alla competenza esclusiva del Consiglio.

A tale riguardo si rinvia, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, agli specifici principi di comportamento illustrati al successivo punto 4.

L'informativa viene resa, in linea di massima, in concomitanza con l'approvazione delle situazioni contabili periodiche (Bilancio, Relazione Semestrale e Relazioni Trimestrali) da parte del Consiglio di Amministrazione.

La comunicazione può essere effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero per iscritto.

Gli amministratori esecutivi muniti di delega ed il Presidente rendono conto al Consiglio di Amministrazione, durante le riunioni del predetto organo, delle attività svolte durante l'esercizio, nell'ambito dell'esercizio delle deleghe loro attribuite; il Presidente, inoltre, con l'ausilio degli amministratori muniti di delega, comunica, ove necessario ai consiglieri, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la riunione, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza, le informazioni per permettere al Consiglio di Amministrazione stesso di esprimersi con piena consapevolezza relativamente alle materie sottoposte al suo esame ed alla sua approvazione.

Come testè evidenziato, oltre al Presidente ed al Vice Presidente, il Consiglio, nella seduta del 16 marzo 2007, ha deliberato di conferire agli altri amministratori esecutivi alcune deleghe per l'esercizio di specifici compiti e funzioni, come di seguito esposto.

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Consigliere Corinne Clementi la supervisione, la verifica e l'analisi di tutte le procedure interne della Società, la responsabilità del budgeting, del controllo di gestione e del controllo interno della Società e, infine, la supervisione ed il controllo del Settore Tour Operator e del marchio Comitours.

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Consigliere Paolo Massimo Clementi i poteri necessari allo svolgimento delle sole seguenti funzioni:

- esperire, in nome, rappresentanza ed interesse della società, qualsiasi operazione finanziaria compresa la cessione dei crediti, la costituzione di garanzie, mandati all'incasso, operazioni di sconto e di anticipo con costituzione in pegno di titoli e quanto altro, eleggere e mutare domicilio e fare quanto altro sarà utile e necessario per la completa esecuzione ed il perfezionamento delle operazioni in parola, nulla eccettuato ed escluso, compresa anche l'espressa facoltà di delega a terzi dei predetti poteri, con promessa di rato e valido e rimossa fin d'ora ogni eccezione;
- disposizioni e prelevamenti da conti correnti anche mediante assegni bancari all'ordine di Terzi, a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito, con il limite di € 750.000 (settecento cinquanta mila) per operazione;
- girate di cambiali, assegni, vaglia cambiari e documenti all'incasso; costituzione di depositi cauzionali;
- ritirare valori, plichi, pacchi, lettere anche raccomandate o assicurate nonché vaglia postali ordinari e telegrafici; compiere qualsiasi atto ed operazione presso Uffici Ferroviari, Doganali, Postelegrafonici, di Trasporto ed in genere presso ogni Ufficio Pubblico e Privato, con la facoltà di rilasciare debite quietanze liberatorie e dichiarazioni di scarico, e consentire vincoli e svincoli;
- dare disposizioni per l'esecuzione di pagamenti, emettere mandati ed assegni su conto corrente della Società presso qualunque Istituto di Credito, presso Enti Pubblici, Persone Giuridiche ed Enti Collettivi, con il limite di € 750.000 (settecento cinquanta mila). per operazione; girare, incassare e quietanzare effetti cambiari; emettere mandati ed assegni a valere su effettive disponibilità, con il limite di € 100.000 (cento mila) per operazione;
- esigere, dandone quietanza, capitali e interessi, somme, valori, importi di vaglia, buoni, mandati, assegni, qualsiasi altra fede o certificato di credito da Privati, da Banche, da Enti Statali o da Pubbliche Amministrazioni, da Uffici Postali, Telegrafici o Ferroviari;
- ritirare dagli Uffici Postali, Ferroviari o di Trasporti marittimi o aerei o da qualsivoglia altro Ufficio, compresi gli Uffici Fermo Posta o Posta Restante, pacchi lettere, valori assicurati, merci e qualunque altro oggetto;
- rappresentare la Società davanti a qualsiasi Autorità Amministrativa, Sindacale e Politica; firmare la corrispondenza, fatture e documenti analoghi.

Gli ha conferito inoltre delega per la gestione dei servizi generali della società, la supervisione della manutenzione dei beni mobili ed immobili della Società, sia in proprietà che in uso o locazione, la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria, la funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione ex L. 626/1994 la funzione di Responsabile del prodotto Multivacanza, la funzione di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 nonché la rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale.

Al Consigliere dott. Guido Viganò sono attribuite le responsabilità delle attività di marketing e pubblicità del Gruppo e delle iniziative legate all'utilizzo dei mezzi di comunicazione.

#### **1.5. AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI.**

Il Consiglio si compone per la maggior parte di componenti non esecutivi (in quanto sprovvisti di deleghe operative e/o di funzioni direttive in ambito aziendale) tali da garantire per numero e autorevolezza che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione di decisioni consiliari.

Gli Amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, in modo da favorire un esame degli argomenti in discussione secondo prospettive diverse e una conseguente adozione di deliberazioni meditate, consapevoli e allineate con l'interesse sociale.

Fatta eccezione per gli Amministratori muniti di delega e il Presidente, gli altri 4 membri del Consiglio devono ritenersi tutti non esecutivi.

#### **1.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.**

In attuazione delle disposizioni del C.A. il Consiglio, sulla base delle informazioni fornite dai singoli interessati, sia all'atto della nomina sia nel mese di gennaio 2008, ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, sia ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari sia ai sensi dell'art. 3 del C.A., in capo ai propri quattro Amministratori indipendenti e cioè Giorgio Alpeggiani, Aldo Bassetti, Antonio Ghio e Carlo Mortara.

La verifica dell'indipendenza degli amministratori, come testé si diceva, è stata effettuata in occasione della nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, in occasione della riunione consiliare di approvazione del progetto di bilancio. Come di prassi, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 24/01/2008, ha proceduto alla verifica dell'indipendenza degli amministratori non esecutivi sulla base di quanto previsto dal nuovo Codice di Autodisciplina; al termine, il Consiglio, facendo propri i criteri del paragrafo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina, ha accertato il mantenimento nel tempo dell'autonomia di giudizio degli Amministratori indipendenti a prescindere dalla durata del mandato.

Per questo motivo, considerando prevalente la "sostanza sulla forma" e ritenendo

particolarmente complessi i compiti di controllo assegnati ai consiglieri indipendenti, il Consiglio d'Amministrazione della Società ha ritenuto di dare continuità agli incarichi precedentemente assegnati.

#### 1.7 ALTRE CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO RICOPERTE DAI CONSIGLIERI DI IGV S.p.A.

Gli amministratori accettano la carica quando ritengano di poter dedicare al diligente svolgimento dei loro compiti il tempo necessario, compatibilmente col numero e la natura delle cariche da questi altrove eventualmente ricoperte. Il Consiglio ha richiesto a tutti i suoi componenti di comunicare le cariche di Amministratore o Sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, queste ultime individuate tra le società diverse da quelle dianzi indicate aventi un ammontare di ricavi annui pari o superiore a quello risultante dal consolidato di IGV S.p.A.

Al riguardo si segnala che cinque amministratori risultano rivestire incarichi in società con le predette caratteristiche, così come di seguito meglio specificato (fig. 1.7.).

Fig. 1.7. Altre cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte dai Consiglieri di IGV S.p.A. e rilevanti ai sensi del C.A.

AMMINISTRATORE	CARICA RICOPERTA	SOCIETÀ
Luigi Clementi	Amministratore	- CARIMILO
Aldo Bassetti	Amministratore Unico	Compagnia Padana per Investimenti SpA
Giovanni Borletti	Amministratore	UPIM Srl; Aziende Alberghiere Bettola Spa; Equità Holding S.A.;
Giorgio Alpeggiani	Amministratore	P&M Partners S.p.A.;Fingefran S.r.l.
Antonio Ghio	Amministratore	- CARIMILO

#### **1.8. DOCUMENTAZIONE E INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione si assicura che ai Consiglieri sia fornita una adeguata e tempestiva informativa, tale da consentire al Consiglio stesso di esprimersi con la dovuta consapevolezza sulle materie sottoposte alla sua valutazione. Ai sensi del Regolamento del Consiglio di Amministrazione, la documentazione di supporto per le riunioni del Consiglio è inviata a ciascun Consigliere e Sindaco nella stessa data di convocazione della riunione, ove possibile, e comunque entro il terzo giorno anteriore a quello fissato per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali la documentazione sarà resa disponibile appena possibile. Ove il Presidente lo ritenga opportuno in relazione al contenuto dell'argomento e della relativa deliberazione, la documentazione informativa potrà essere fornita direttamente in riunione, dandone preventivo avviso ai Consiglieri e Sindaci che, ove lo ritengano, potranno comunque avere accesso alle informazioni disponibili presso la sede sociale nei giorni che immediatamente precedono la riunione.

#### **1.9. RIUNIONI CONSILIARI - FREQUENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

<b>MEMBRI</b>	<b>NR. PRESENZE</b>
Luigi Clementi	5/5
Giovanni Borletti	5/5
Guido Viganò	5/5
Paolo Clementi	5/5
Corinne Clementi	4/5
Giorgio Alpeggiani	5/5
Aldo Bassetti	5/5
Antonio Ghio	5/5
Carlo Andrea Mortara	4/5

Nel corso dell'esercizio 2007 il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 5 riunioni. Ogni assenza risulta debitamente giustificata. Per l'esercizio 2008 risultano già programmate altrettante riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, ai sensi di Statuto, tutte le volte che il Presidente o chi lo sostituisce lo giudichi necessario, ovvero su richiesta scritta da parte di

due dei suoi componenti o da parte del Collegio Sindacale.

In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il Regolamento Consiliare di IGV prevede che il Consiglio di Amministrazione approvi annualmente il calendario dei principali eventi societari, da diffondere senza indugio e comunque entro il termine del trenta novembre di ogni anno. Nel calendario vengono in particolare precisate, nel quadro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione stabilite per il nuovo esercizio, le date fissate per l'approvazione del progetto di bilancio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali, nonché la data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea di approvazione del bilancio.

#### **1.10. VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Nel corso del 2007 il Consiglio di Amministrazione per la prima volta ha intrapreso un processo di autovalutazione della propria *performance* così adeguandosi alle *best practice* internazionali. In tale ambito nel corso della riunione del 24 gennaio 2008 il Consiglio della Società ha deliberato di redigere delle linee guida disciplinanti i criteri generali e la metodologia per lo svolgimento del Processo di autovalutazione del Consiglio stesso e dei suoi Comitati; ha altresì vagliato l'ipotesi di poter affidare l'incarico ad un esperto esterno. Tale processo di autovalutazione è attualmente in corso.

Sulla scorta delle raccomandazioni contenute nel nuovo Codice di Autodisciplina il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 25 gennaio 2007 ha provveduto ad esprimere, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che risultino compatibili con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, anche tenuto conto dell'allora imminente rinnovo dell'Organo amministrativo, stabilendo criteri differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo, fissando in cinque il numero complessivo massimo di cariche di amministratore o sindaco che possono essere ricoperte dagli amministratori in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, anche compatibile con l'efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società.

## 1.11. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.

In conformità a quanto previsto dal nuovo Codice di Autodisciplina, la remunerazione degli amministratori non esecutivi si compone di un compenso fisso, incrementato nel caso in cui sia loro richiesto un impegno maggiore in relazione alla partecipazione ai Comitati, stabilito annualmente dall'Assemblea. Il compenso globale stabilito viene ripartito tra i singoli componenti del Consiglio, esaminate le proposte del Comitato per la Remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale.

Non sono stati previsti per il Presidente e gli amministratori delegati né compensi legati al raggiungimento di determinati obiettivi, né sono in corso piani di stock-option in quanto si ritiene che l'attuale meccanismo di remunerazione soddisfi gli obiettivi aziendali. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione è stato costituito – come meglio specificato nel successivo paragrafo 2.2. - uno specifico Comitato per la Remunerazione competente, tra l'altro, per delega del Consiglio di Amministrazione, nel definire il trattamento economico e normativo dell'/degli Amministratore/i Delegato/i, sentito il parere del Collegio Sindacale ove ciò sia richiesto ai sensi dell'art. 2389 c.c., nell'ambito e nei limiti della disciplina dell'eventuale rapporto di lavoro, con riferimento anche alla relativa instaurazione, adeguamento retributivo, risoluzione anche in forma transattiva, ed alla definizione di obbligazioni successive all'estinzione del rapporto medesimo.

Il predetto Comitato ha altresì, sempre alla stregua del Regolamento di cui sopra, il compito di:

- assistere il vertice aziendale della Società nella definizione delle migliori politiche di gestione delle risorse manageriali del Gruppo;
- valutare le proposte del vertice aziendale per l'introduzione o modificazione di piani di incentivazione azionari o di assegnazione di azioni ad amministratori e dirigenti della Società e delle società del Gruppo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- predisporre, per l'approvazione da parte del Consiglio, i piani di remunerazione basati sull'assegnazione di azioni o di opzioni per l'acquisto di azioni della Società a beneficio di Amministratori e Dirigenti della Società e delle società del Gruppo;
- svolgere le funzioni allo stesso riservate per la gestione di eventuali stock option plans, così come previsto dai relativi Regolamenti;
- proporre i regolamenti attuativi dei piani di remunerazione nonché la gestione dei precedenti piani di incentivazione azionaria.

Si rammenta inoltre che la Società – in ottemperanza agli oneri di diffusione facenti capo agli emittenti quotati – ha predisposto una dettagliata informativa in ordine ai compensi corrisposti, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, anche da società controllate, ai singoli componenti il Consiglio di Amministrazione nonché al Direttore Generale, laddove

nominato.

Tale informativa è resa nota attraverso la specifica tabella inserita nella Nota integrativa al Bilancio, ai cui contenuti si rinvia.

## **2. COMITATI.**

### **COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Società ha istituito un Comitato per la Remunerazione e un Comitato per il Controllo Interno, la composizione ed il funzionamento dei quali sono sostanzialmente conformi ai criteri generali previsti dal nuovo Codice. I Comitati anzidetti sono attualmente composti di tre membri, tutti amministratori non esecutivi ed indipendenti.

I componenti dei Comitati sono stati nominati a seguito del rinnovo del Consiglio di amministrazione, nel corso della seduta consiliare tenutasi in data 16 marzo 2007.

#### **2.1. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO - COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO.**

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Al riguardo, la Società si è dotata di sistemi organizzativi ed informativi nel complesso adeguati a garantire, anche verso le Società controllate, il monitoraggio del sistema amministrativo, l'adeguatezza e l'affidabilità delle scritture contabili, nonché l'osservanza delle procedure da parte delle varie funzioni aziendali.

Il Consiglio di amministrazione, con l'assistenza del Comitato per il controllo interno, assume le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, all'approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti con il revisore esterno, supportate da un'adeguata attività istruttoria.

In conformità a quanto previsto dal nuovo Codice, il Consiglio di amministrazione, con l'assistenza del Comitato per il controllo interno:

- definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente possano essere agevolmente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati;

- ha individuato un amministratore esecutivo, il Dr. Luigi Clementi, incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
- valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno.

L'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno cura l'identificazione dei principali rischi aziendali tenendo conto delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, sottoponendoli periodicamente all'esame del Consiglio; monitora l'implementazione e la gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza e si occupa dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare. Il preposto al controllo interno è incaricato di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, operativo, funzionante e rispondente alle esigenze dell'azienda; per lo svolgimento della summenzionata mansione, il preposto dispone di mezzi ed informazioni adeguate e riferisce del suo operato al Comitato per il controllo interno ed al Collegio sindacale. Riferisce anche all'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema stesso, con particolare attenzione alla gestione dei rischi, definendo l'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire una efficace gestione dei rischi stessi.

Il Comitato per il Controllo interno è, in conformità al nuovo Codice, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, di cui almeno un componente in possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Il COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO è composto da tre Amministratori non esecutivi e indipendenti.

Di seguito si fornisce il dettaglio unitamente alla presenza dei suoi membri alle rispettive adunanze.

<b>MEMBRI</b>	<b>NR. RIUNIONI</b>	<b>Nr. PRESENZE</b>
Carlo Andrea Mortara (Presidente)	5	5
Giorgio Alpeggiani	5	5
Antonio Ghio	5	4

Nel corso dell'esercizio 2007 il Comitato si è riunito n. 5 volte.

Il Comitato per il controllo interno ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione nel perseguimento delle sue responsabilità di sorveglianza. Il Comitato per il controllo interno collabora, in via consultiva e propositiva, con il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle attività di verifica periodica della adeguatezza e dell'effettivo funzionamento dell'assetto organizzativo relativo al sistema di controllo interno; collabora altresì col Consiglio di Amministrazione nel tracciare le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, sì da identificare, misurare monitorare e gestire i principali rischi afferenti all'emittente ed alle sue controllate, in modo da renderli compatibili con una sana, prudente e corretta gestione dell'impresa. Si è testé detto che il sistema di controllo interno è il complesso delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, mediante un processo adeguato di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione sana e corretta dell'azienda, coerentemente con l'obiettivo di massimizzazione del valore per gli azionisti. Indi, l'assetto organizzativo del sistema di controllo interno è l'insieme dei processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi e regolamenti, la salvaguardia del patrimonio sociale. A titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, è compito del Comitato per il controllo interno

- a) esaminare le problematiche e le pratiche rilevanti per il controllo delle attività aziendali;
- b) valutare il piano di lavoro preparato dal Preposto al controllo interno e ricevere le relazioni periodiche dello stesso;
- c) fornire pareri e valutazioni, su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato, circa specifici aspetti che riguardano l'identificazione dei principali rischi aziendali e che riguardano il monitoraggio e la gestione del sistema di controllo interno, nonché l'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama regolamentare e legislativo;.
- d) valutare, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- e) valutare le proposte formulate dalla società di revisione per l'affidamento dell'incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e le risultanze esposte nella relazione e nella lettera di suggerimenti;
- f) vigilare sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- g) riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione

delle riunioni di approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;

- h) svolgere gli ulteriori compiti eventualmente attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la società di revisione.

Per svolgere i compiti e le funzioni come sopra individuati, il Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2007 ha attribuito al Presidente il ruolo di Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno ai sensi del punto 8.C.5. del Codice. Tra i suoi compiti si annovera quello di identificare prontamente qualsivoglia area di rischio, sia esso finanziario o operativo, nonché il monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure e delle operazioni aziendali. La Società ha attribuito la funzione di preposto al controllo interno all'Ing. Roberto Giulietti che riveste la carica di amministratore in una delle Società del Gruppo, non responsabile di alcuna area operativa e gerarchicamente indipendente da responsabili di aree operative, ivi inclusa quella amministrativa-finanziaria.

In questo contesto viene data adeguata informativa agli Amministratori ed al Collegio Sindacale nonché alla Società di revisione contabile.

Esiste ed è operante una funzione di *internal audit* dedicata in particolar modo alla disamina del sistema dei rischi delle controllate operative italiane ed estere che fa capo ad un amministratore di una delle società controllate. L'azienda sta valutando se formalizzare l'incarico al preposto dell'*internal audit* di cui sopra.

Nel corso dell'attività di verifica periodica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento dell'assetto organizzativo relativo al sistema di controllo interno, il Comitato ha affrontato le seguenti tematiche:

- ha esaminato e discusso con il *management* e il Preposto al Controllo Interno i rinvenimenti più significativi, le motivazioni e le eventuali difficoltà incontrate nel corso della sua attività;
- ha monitorato il processo di emissione delle Direttive e delle Procedure della Società verificandone il contenuto;
- ha esaminato il piano di *audit* in essere presso la Società;
- ha dato corso alle verifiche di propria competenza in merito al processo di formazione delle Relazioni Trimestrali, della Relazione Semestrale, e del bilancio annuale, incontrando anche la società di revisione e informando il Consiglio degli

esiti delle suddette verifiche e delle eventuali raccomandazioni;

- ha verificato l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- ha approvato i regolamenti di *Corporate Governance* emessi dalla Società;
- si è riunito con il *management* per esaminare i principali rischi aziendali, identificati dall'Amministratore Delegato e le misure adottate dal *management* per prevenire, monitorare e controllare tali rischi. In particolare sono state prese in esame la gestione del rischio valutario della società, del rischio di tasso d'interesse, del rischio di liquidità e la composizione e gestione dei crediti commerciali.

Alle sedute del Comitato hanno partecipato il Collegio Sindacale, e l'Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema del controllo interno.

## 2.2. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE.

MEMBRI		NR. RIUNIONI	NR.PRESENZE
Aldo Bassetti	(Presidente)	1	1
Antonio Ghio		1	1
Giorgio Alpeggiani		1	1

Nel corso del 2007 il Comitato si è riunito una volta.

IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE è composto da tre Amministratori non esecutivi e indipendenti.

Il Comitato ha il compito di svolgere le seguenti funzioni:

- per delega del Consiglio di Amministrazione, definire il trattamento economico e normativo dell'/degli Amministratore/i Delegato/i, sentito il parere del Collegio Sindacale ove ciò sia richiesto ai sensi dell'art. 2389 c.c., nell'ambito e nei limiti della disciplina dell'eventuale rapporto di lavoro, con riferimento anche alla relativa instaurazione, adeguamento retributivo, risoluzione anche in forma transattiva, ed alla definizione di obbligazioni successive all'estinzione del rapporto medesimo;
- valutare le proposte del Presidente/Amministratore Delegato relative ai criteri generali di remunerazione e di incentivazione, oltre che dei piani e dei sistemi di sviluppo manageriale, delle risorse chiave del Gruppo e degli Amministratori muniti di poteri delle società del Gruppo;

- assistere il vertice aziendale della Società nella definizione delle migliori politiche di gestione delle risorse manageriali del Gruppo;
- valutare le proposte del vertice aziendale per l'introduzione o modificazione di piani di incentivazione azionari o di assegnazione di azioni ad amministratori e dirigenti della Società e delle società del Gruppo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- predisporre, per l'approvazione da parte del Consiglio, i piani di remunerazione basati sull'assegnazione di azioni o di opzioni per l'acquisto di azioni della Società a beneficio di Amministratori e Dirigenti della Società e delle società del Gruppo;
- svolgere le funzioni allo stesso riservate per la gestione di eventuali stock option plans, così come previsto dai relativi Regolamenti;
- proporre i regolamenti attuativi dei piani di remunerazione nonché la gestione dei precedenti piani di incentivazione azionaria.

Le attività del Comitato sono disciplinate da un Regolamento di cui ha preso atto il Consiglio in data 24 gennaio 2008 e in linea con le previsioni del C.A.

Nel corso dell'esercizio il Comitato ha valutato la proposta di emolumento da destinare al Consiglio di Amministrazione in sede assembleare, anche tenendo conto degli emolumenti complessivamente già percepiti dagli amministratori dalle altre società del Gruppo.

### **3. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE.**

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 16 marzo 2006, ha approvato il Regolamento per la gestione delle informazioni privilegiate e l'istituzione del registro delle persone che vi hanno accesso, con il parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno nonché del Collegio Sindacale.

Il predetto regolamento fissa le regole per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni rilevanti e privilegiate riguardanti la Società e le proprie controllate, in particolare il Regolamento:

- stabilisce obblighi di riservatezza in capo a tutti i soggetti che hanno accesso alle predette informazioni, prevedendo, tra l'altro, che le informazioni possano essere comunicate, sia all'interno che all'esterno della struttura, solo in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte dai

destinatari delle informazioni ed a condizione che questi ultimi siano sottoposti ad un obbligo di riservatezza;

- individua i soggetti responsabili della valutazione della rilevanza delle informazioni, ai fini della tempestiva comunicazione al mercato delle medesime ove possano qualificarsi quali informazioni privilegiate, e ciò ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 58/1998, ovvero, dell'iscrizione delle informazioni e dei soggetti che vi hanno accesso nell'apposito registro, istituito ai sensi dell'art. 115-bis del D. Lgs. 58/1998;
- prevede l'istituzione del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate e le modalità di tenuta ed aggiornamento del medesimo, individuando quale soggetto a ciò Preposto il responsabile della funzione Segreteria Societaria e, quale sostituto, il responsabile della funzione Amministrativa.

Il Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate è stato istituito a decorrere dal 1° aprile 2006; nel predetto Registro sono iscritte le persone che hanno accesso, su base occasionale o regolare, ad informazioni rilevanti o privilegiate.

Il Registro è stato istituito sotto forma di Registro di Gruppo: lo stesso è tenuto e gestito anche per conto del soggetto controllante e delle società controllate.

In attuazione del Regolamento sopra citato, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre adottato una procedura per la predisposizione e diffusione di comunicati price sensitive ed una procedura per la gestione del Registro di cui all'art. 115.bis del D. Lgs. 58/1998.

Nella stessa seduta del 16 marzo 2006, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un Regolamento disciplinante le comunicazioni internal dealing (ossia le operazioni su azioni ed altri strumenti finanziari ad esse collegati emessi dalla società, poste in essere dai cosiddetti "soggetti rilevanti"). Fermo restando che gli obblighi di comunicazione sono ora disciplinati dalla normativa primaria (art. 114 D. Lgs. 58/1998) e regolamentare emanata dalla Consob, il Regolamento è finalizzato ad individuare i dirigenti "rilevanti" soggetti agli obblighi di comunicazione (al momento la Società non ha dirigenti "rilevanti"), e le modalità di comunicazione alla società delle operazioni poste in essere dai soggetti rilevanti; la Società si è resa inoltre disponibile ad adempiere, per conto dei soggetti rilevanti, agli obblighi di comunicazione loro propri nei confronti di Consob e/o del mercato. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre adottato una procedura di attuazione del predetto Regolamento, per assicurare la corretta e tempestiva comunicazione delle operazioni a Consob ed al mercato.

#### 4. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.

Nella riunione del 25 gennaio 2007 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di formalizzare quanto già avviene per prassi in relazione alle operazioni di significativo rilievo e con parti correlate mediante l'adozione di una procedura che detti le "Linee guida disciplinanti le operazioni di significativo rilievo e con parti correlate" le quali definiscano i criteri generali utilizzati per l'individuazione e la gestione delle stesse da parte della Società e delle sue controllate, con particolare riguardo alle operazioni da sottoporre al preventivo esame del Consiglio di Amministrazione e all'informativa da fornire allo stesso e al Collegio Sindacale sulle caratteristiche di tale tipologia di operazioni. Le Linee guida intendono quindi, sia formalizzare quanto già avviene per prassi all'interno della Società, sia recepire le ulteriori raccomandazioni contenute nel nuovo Codice sulle operazioni con parti correlate. In particolare, il nuovo Codice di Autodisciplina prevede che, in determinate operazioni, sia coinvolto nel processo decisionale anche il Comitato per il Controllo Interno. A tal fine, nelle Linee guida sono state individuate le operazioni che per l'approvazione necessitano anche del preventivo parere del Comitato per il Controllo Interno, quali le operazioni con parti correlate di significativo rilievo, la cui soglia di materialità è stabilita sempre giusta delibera consiliare di cui sopra e che vengono concluse a condizioni standard e le operazioni nelle quali la parte correlata sia un amministratore munito di deleghe o il dirigente responsabile della realizzazione dell'operazione.

Le Linee guida disciplinano anche i tempi e le modalità con cui deve essere fornita l'informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato per il Controllo Interno sulle operazioni intragruppo e sulle operazioni con altre parti correlate (diverse dalle operazioni intragruppo).

Le LINEE GUIDA E CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI SIGNIFICATIVE E CON PARTI CORRELATE individuano le "Operazioni Significative", identificandole con le operazioni riservate alla competenza esclusiva del Consiglio, per le quali si rimanda al precedente paragrafo 1.3.C.

Nell'ambito delle Operazioni Significative non si è ritenuto di individuare uno specifico diverso livello di rilevanza per le operazioni con parti correlate, ritenendo già ampiamente cautelativi i criteri adottati per l'identificazione delle operazioni riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Le "Linee guida disciplinanti le operazioni di significativo rilievo e con parti correlate"

(Linee Guida) prevedono che la gestione delle Operazioni con parti correlate sia effettuata nel rispetto di particolari criteri di correttezza sostanziale e procedurale. Per la definizione delle PARTI CORRELATE i Principi di Comportamento fanno espresso rinvio alla nozione individuata dalla Consob con Delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 e, quindi, alla definizione di cui allo specifico principio contabile internazionale (IAS 24) adottato con il Regolamento (CE) n. 2238/2004 della Commissione Europea del 29 dicembre 2004.

Ai fini dell'applicazione dei presenti principi, sono escluse dal novero delle Operazioni con parti correlate le operazioni tipiche od usuali ovvero da concludersi a condizioni di mercato.

Sono operazioni tipiche od usuali le operazioni che, per oggetto o natura, non siano estranee al normale corso degli affari della Società, nonché le operazioni che non presentino particolari elementi di criticità dovuti alle loro caratteristiche e ai rischi inerenti alla natura della controparte o al tempo del loro compimento.

Sono operazioni a condizioni di mercato quelle concluse a condizioni non significativamente difformi da quelle usualmente praticate nei rapporti con soggetti che non siano parti correlate.

Sono sottoposte al preventivo esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società, oltre agli atti di gestione riservati al Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto, le operazioni di significativo rilievo, anche se rientranti nelle materie oggetto di delega.

Tra le operazioni di significativo rilievo si annoverano, anche:

- a) le operazioni con parti correlate di valore superiore a Euro 500.000, ovvero di valore superiore a Euro 200.000 ove concluse a condizioni non "standard";
- b)
  - *le operazioni di investimento e disinvestimento – anche immobiliari – le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni, di aziende o di rami d'azienda, di cespiti e di altre attività, in relazione alle quali il prezzo della società (o del ramo di azienda o delle attività) acquisita (o ceduta) risulti uguale o superiore a € 8.000.000, con qualunque controparte esse siano realizzate;*
  - *la costituzione di società e comunque la realizzazione, sotto qualsiasi forma, di partnership o alleanze strategiche, che comportino un impegno finanziario della Società complessivamente superiore a € 8.000.000 o che abbiano una durata superiore a 5 anni con qualunque controparte esse siano realizzate;*
  - *la concessione di finanziamenti o di garanzie, reali o personali, di importo superiore a € 8.000.000 per singola operazione, con qualunque controparte esse siano realizzate;*

- *l'assunzione di finanziamenti, fidi o altre operazioni creditizie passive, complessivamente superiori a € 8.000.000 per singola operazione con qualunque controparte esse siano realizzate; costituirsi fideiussore, anche con rinuncia al beneficio dell'escussione e della divisione e con il limite di € 4.000.000 per ogni singola operazione, rilasciare lettere di patronage, nell'interesse delle Società Controllate;*
- *la conduzione di locazioni anche finanziarie ed affitti anche ultra novennali, sublocazioni anche finanziarie e subaffitti, riscuotere anticipatamente e cedere canoni locatizi nel limite di € 5.000.000 per ciascuna singola operazione;*
- *la stipulazione di transazioni per importi superiori a € 4.000.000 con qualunque controparte esse siano realizzate.*

Le operazioni che, singolarmente considerate, non superano i parametri sopra esposti, ma che risultano collegate o costituiscono esecuzione del medesimo piano strategico, devono essere esaminate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione se, considerate complessivamente, superano detti parametri.

Il Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con l'operatività del Gruppo, esamina e valuta preliminarmente le operazioni di significativo rilievo, anche se esse debbano essere realizzate da una società controllata dalla Società.

Le Linee Guida distinguono, inoltre, le Operazioni tra parti correlate in "operazioni riservate alla competenza esclusiva del Consiglio" e "operazioni non sottoposte alle preventiva approvazione del Consiglio".

• OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE RISERVATE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

Per le operazioni con Parti Correlate di significativo rilievo, da sottoporre al preventivo esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di amministrazione deve essere adeguatamente informato dal Presidente/Amministratore Delegato circa le finalità delle stesse e la loro coerenza con le strategie d'impresa e con i budget, le caratteristiche, i termini e le condizioni, anche economiche, dell'operazione, comprese le modalità esecutive; i procedimenti valutativi seguiti e l'interesse e le motivazioni sottostanti all'operazione, con evidenza degli eventuali rischi connessi per la Società ed il gruppo, oltre agli eventuali condizionamenti e implicazioni che le stesse comportano per l'attività del Gruppo. In aggiunta a quanto di cui sopra, devono essere forniti anche i seguenti elementi:

- a) l'identità della Parte Correlata e la natura della correlazione;

b) gli interessi delle singole parti coinvolte e di Gruppo sottostanti.

A cura del Presidente/Amministratore Delegato, le operazioni anzidette devono essere inoltre preventivamente sottoposte al parere del Comitato Controllo Interno, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, al fine di evitare che un'operazione con Parti Correlate venga conclusa a condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, potrà avvalersi dell'assistenza di uno o più esperti indipendenti, di riconosciuta professionalità e competenza, ai fini della valutazione dei beni e/o della consulenza sotto il profilo finanziario, legale o tecnico

• OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NON SOTTOPOSTE ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO.

Per le operazioni con Parti Correlate, ivi incluse le operazioni intragruppo, che non sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma 2., gli Amministratori muniti di deleghe o i dirigenti responsabili della realizzazione dell'operazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 150 del Testo Unico sulla finanza, raccolgono e conservano, anche per tipologie o gruppi di operazioni, adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società.

Nel caso in cui Parte Correlata sia l'Amministratore munito di deleghe o il dirigente responsabile della realizzazione dell'operazione, l'operazione deve essere sottoposta al preventivo parere del Comitato per il Controllo interno.

La Società, a completamento di quanto di cui sopra, sta valutando l'opportunità di adottare specifici "Principi di comportamento" volti a disciplinare i principali aspetti sostanziali e procedurali inerenti alla gestione delle operazioni in oggetto, applicabili anche a quelle operazioni che non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

## **5. RELAZIONI CON GLI INVESTITORI.**

### **Comunicazione con azionisti ed investitori istituzionali**

Al Presidente e ai consiglieri delegati è stato demandato il compito di intrattenere rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri azionisti. Al fine di favorire il dialogo con i predetti soggetti, fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli, è stato inoltre identificato nella Direzione Amministrativa e Finanziaria il responsabile di tale funzione.

La responsabilità della tempestività della comunicazione al pubblico riguardante le informazioni “price sensitive” concernenti la Società e le sue Controllate è rimessa alla responsabilità del Presidente o del Responsabile Amministrativo, (quest’ultimo limitatamente ai dati contabili) della Società; il Consiglio di Amministrazione si è dotato inoltre di una procedura per la predisposizione e la diffusione dei comunicati di cui all’art. 114 TUF e art. 66 RE.

La società ha implementato, nel corso dell’esercizio, una sezione *investor relation* sul sito internet nel quale siano messe a disposizione le informazioni che rivestono rilievo per i propri azionisti, anche con riferimento alle modalità previste per la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto in assemblea.

## **6. ASSEMBLEA.**

Le norme per la partecipazione all’assemblea e le competenze della medesima sono riassunte nella Parte I della presente Relazione.

Il Consiglio di Amministrazione non ha al momento previsto l’adozione di un regolamento volto a disciplinare lo svolgimento delle assemblee, ritenendo che per un ordinato e funzionale svolgimento delle stesse sia sufficiente quanto previsto dallo Statuto sociale in materia ( art.12).

Alla convocazione delle Assemblee si procede mediante avviso di convocazione pubblicato, con le modalità e nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero su uno dei seguenti quotidiani: “MF – Milano Finanza” o “Il Sole 24 Ore”.

## **7. COLLEGIO SINDACALE.**

Il Collegio Sindacale della Società è costituito da tre Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti ed è attualmente così composto:

### **SINDACI EFFETTIVI**

- **ANGELO PAPPADA' - PRESIDENTE**
- **ALFREDO DE NINNO**
- **FRANCO GHIRINGHELLI**

### **SINDACI SUPPLENTI**

- **CARLO GATTI**
- **FEDERICO ORLANDI**

L'attuale Collegio Sindacale è stato nominato nel corso dell'Assemblea del 28 febbraio 2007 per la durata di tre esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 ottobre 2009.

La nomina dei componenti del Collegio sindacale avviene mediante il meccanismo del voto di lista, onde consentire la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente espressione dei soci di minoranza. Il Collegio sindacale in carica è stato nominato sulla base di un'unica lista, presentata dal socio di maggioranza.

Già nel corso dell'assemblea convocata in sede straordinaria ed ordinaria nel mese di febbraio 2007, in occasione dell'approvazione del bilancio e del rinnovo degli organi sociali in scadenza di mandato, è stata sottoposta agli azionisti la modifica dello Statuto in adeguamento ai precetti normativi introdotti dalla Legge sulla tutela del risparmio n. 262/05 e dal D.Lgs. n. 303/2005, prevedendo che la nomina del Presidente del Collegio sindacale avvenga tra i sindaci eletti dalla minoranza e, in adeguamento al nuovo Codice di autodisciplina, proponendo la modifica del termine per il deposito delle liste dei candidati, unitamente all'informativa sulle loro caratteristiche, portandolo da 10 ad almeno 15 giorni prima dell'assemblea. Nella Relazione illustrativa sulle modifiche statutarie il Consiglio proponeva, tra l'altro, per omogeneità con quanto previsto all'art.13 per il

Consiglio di Amministrazione, di elevare dal 2 al 2,5% la percentuale di possesso azionario minima per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di sindaco.

Parimenti, le modalità di nomina del Collegio Sindacale ed il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci, in quella sede, non ancora emanati, sono stati allineati mediante modifica statutaria intervenuta successivamente alla nomina del Collegio Sindacale in data 21 giugno 2007, essendo stati promulgati, ai sensi di legge, i relativi regolamenti Consob, come testé spiegato, nel mese di maggio 2007.

In occasione della nomina e successivamente con cadenza annuale, è stata effettuata la verifica dell'indipendenza dei sindaci, in base ai criteri di legge ed a quelli previsti dal nuovo Codice con riferimento agli amministratori.

L'attuale Collegio Sindacale, è stato quindi eletto sulla base della procedura prevista dall'art.18 dello Statuto Sociale vigente ante assemblea straordinaria e ordinaria del febbraio 2007, che prevedeva il meccanismo del voto di lista onde consentire la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente espressione dei soci di minoranza. Le liste dovevano essere depositate dai soci presso la sede della Società almeno dieci giorni prima dell'assemblea in prima convocazione e dovevano elencare i candidati, in numero non superiore ai posti da coprire, mediante numero progressivo.

Avevano diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, erano complessivamente titolari di azioni con diritti di voto nell'assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, non potevano presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, erano depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettavano la candidatura e attestavano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Le caratteristiche personali e professionali dei candidati sindaci venivano inoltre illustrate dal socio proponente nel corso dell'assemblea.

Successivamente all'ultima modifica statutaria che ha recepito i Regolamenti Consob, è stata variata la formulazione dell'art.18. Invariati i commi sulla composizione del Collegio, i requisiti richiesti ai singoli membri e, l'ulteriore restrizione che impedisce l'elezione ai

candidati che ricoprano la carica di sindaco effettivo in altre tre società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani, con esclusione della società, delle società controllanti o controllate della società; invariato pure che la nomina avvenga sulla base di liste, nelle quali i candidati, in numero non superiore ai posti da coprire, sono indicati in numero progressivo e che la lista si componga di due sezioni, rispettivamente suddivise per i candidati alla carica di sindaco effettivo e quelli alla carica di supplente. Si riporta di seguito quanto è stato variato onde recepire i nuovi precetti normativi introdotti dalla Legge sulla tutela del risparmio n. 262/05 e dal D.Lgs. n. 303/2006, nonché i Regolamenti Consob.

Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositata corredata da:

- informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob con questi ultimi;

E' stata introdotta la previsione di cui all'art. 144 sexies comma n.5 del Regolamento Emittenti Consob per cui, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel citato punto, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste dallo statuto sono ridotte alla metà.

Per quanto attiene ai requisiti dei soci richiesti per presentare le liste, è previsto che un

socio non possa presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Per quanto attiene alla procedura seguita dal meccanismo del voto di lista, questa prevede che :

1- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di maggioranza") siano tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

2- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di minoranza"), siano tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un sindaco effettivo, cui spetta la presidenza del collegio sindacale e un sindaco supplente; che in caso di parità di voti tra liste, prevalga quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La Società intende adoperarsi affinché la composizione e l'attività del Collegio sindacale risulti conforme alle raccomandazioni del nuovo Codice, in particolare favorendo un costante scambio di informazioni tra il collegio sindacale e gli organi e le funzioni che nell'ambito della Società svolgono compiti rilevanti in materia di controlli interni.

Nel corso dell'esercizio 2007 si sono tenute n.7 riunioni.

Si segnalano i dati concernenti le singole presenze dei Sindaci alle predette riunioni del Collegio Sindacale, nonché alle n. 5 riunioni del Consiglio di Amministrazione svolte nel corso del 2007.

	<u>PRESENZE COLL. SIND.</u>	<u>PRESENZE C.D.A.</u>
ANGELO PAPPADA'	7/7	5/5
ALFREDO DE NINNO	7/7	5/5
FRANCO GHIRINGHELLI	7/7	4/5

Ogni assenza risulta debitamente giustificata.

Nel corso della riunione del 24 gennaio 2008 il Consiglio di Amministrazione, ha proceduto ad una verifica presso i Sindaci della Società della sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti in capo agli stessi dalla normativa vigente nonché dal C.A. Nella stessa sede la Società ha raccomandato ai Sindaci la tempestiva comunicazione dell'esistenza di eventuali interessi che per conto proprio o di terzi gli stessi possono avere in operazioni della Società.

I Sindaci hanno confermato alla Società di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti in capo ai componenti del Collegio Sindacale dalla vigente normativa e dal C.A. .Il Collegio Sindacale della Società, tramite incontri periodici, provvede alla supervisione sull'operato della società di revisione ed inoltre, se del caso, approva preventivamente l'eventuale affidamento alla società di revisione di ulteriori incarichi da parte della Società o di società del Gruppo, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 160 TUF.

#### **8. STATO DI RECEPIMENTO DELLE SINGOLE PRESCRIZIONI DEL C.A.**

In questo paragrafo vengono illustrate, secondo quanto enunciato alle premesse in ossequio a quanto citato all'89 bis del Regemit, ai punti b) e c), " le motivazioni dell'eventuale inosservanza delle prescrizioni del codice di comportamento, nonché le eventuali condotte tenute in luogo di quelle prescritte nel codice di comportamento". In questo capitolo, pertanto, si intende illustrare lo stato di adeguamento della Società rispetto alle singole prescrizioni riportate nel C.A. con eventuale rinvio ai capitoli precedenti per i punti eventualmente già trattati.

##### **(I) RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ARTICOLO 1 C.A.).**

La Società sta completando l'adeguamento alle previsioni dell'art. 1 del C.A.. Si precisa che la Società ha già, nel corso dell'esercizio, sostanzialmente operato in ottemperanza alle raccomandazioni del C.A.

Si dà atto che la Società, nell'ottica del pieno adeguamento alle prescrizioni del C.A., nel corso della riunione del 24 gennaio 2008 ha approvato i nuovi testi del Regolamento del Consiglio di Amministrazione, del Regolamento del Comitato per il Controllo Interno e del Regolamento del Comitato per la Remunerazione in linea con le nuove prescrizioni del C.A.

Più in particolare, per quanto riguarda:

- a) i piani strategici, industriali e finanziari:
  - In occasione di ogni seduta consiliare, e, dunque almeno trimestralmente, il Presidente illustra ai consiglieri, tra, le “comunicazioni”, le strategie industriali e finanziarie intraprese nel trimestre, nonché i piani di sviluppo, con annesso fabbisogno finanziario e piano di copertura, in termini di prodotto nonché gli investimenti in corso ed i nuovi investimenti.
  - La struttura organizzativa del Gruppo, focalizzata su tre aree di business, è stata valutata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione periodicamente, in occasione delle sue riunioni. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il criterio per la identificazione delle società controllate rilevanti identificando come tali le Società controllate direttamente o indirettamente dalla Società, qualora il valore contabile della partecipazione nella controllata rappresenti più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico approvato. Tale definizione è altresì accolta all'interno del Regolamento Internal Dealing in vigore dall'1 aprile 2006 e approvato il 16 marzo 2006. Alla stregua di quanto detto, la controllata strategica di IGV S.p.A. è la società IGV Hotels S.p.A.
  - In data 16 marzo 2007 il Consiglio della Società ha esaminato il Budget del Gruppo per l'esercizio in corso e lo ha approvato nella medesima seduta.
- b) l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile:
  - in data 24 gennaio 2008, il Comitato per il Controllo Interno ha approvato un documento Descrittivo Interno sul Sistema di Controllo di Gestione e sulla sicurezza informatica, redatto dal preposto al controllo interno, Ing. Giulietti,
  - Il “corpus” delle procedure amministrativo contabili relative al consolidato è in corso di stesura da parte del preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Andrea Medaglia, che ha incaricato i responsabili amministrativi delle controllate di formalizzare le rispettive procedure amministrativo-contabili. La Società ha adottato e sta implementando, con la supervisione e la verifica del

Comitato per il Controllo Interno, un sistema di Direttive di Gruppo e di Procedure interne volte a disciplinare gli aspetti salienti delle attività del Gruppo.

- Nel corso della riunione del 24 gennaio 2008 il Consiglio di Amministrazione della Società ha valutato l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'emittente e delle sue controllate risultante dal sistema di Direttive di Gruppo e di Procedure interne adottato e in corso di implementazione da parte della Società, ritenendo i criteri ispiratori delle stesse pienamente adeguati a garantire l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno.

c) le deleghe agli amministratori delegati.

- In occasione della seduta consiliare del 16 marzo 2007, sono stati attribuiti poteri, deleghe e funzioni al Presidente e, ad alcuni amministratori; è stato altresì nominato un Vice Presidente. Similmente si è provveduto alla nomina di un Lead Independent Director. Si rinvia al punto 1.4. della presente relazione.

d) la remunerazione degli amministratori:

- come chiarito nella sezione II della presente relazione, in conformità a quanto previsto dal nuovo Codice di Autodisciplina, la remunerazione degli amministratori non esecutivi si compone di un compenso fisso, incrementato nel caso in cui sia loro richiesto un impegno maggiore in relazione alla partecipazione ai Comitati, stabilito annualmente dall'Assemblea. Il compenso globale stabilito viene ripartito tra i singoli componenti del Consiglio, esaminate le proposte del Comitato per la Remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale. Non sono stati previsti per il Presidente e gli amministratori delegati né compensi legati al raggiungimento di determinati obiettivi, né sono in corso piani di *stock-option* in quanto si ritiene che l'attuale meccanismo di remunerazione soddisfi gli obiettivi aziendali.

e) l'andamento della gestione:

- il Consiglio in occasione dell'approvazione delle relazioni trimestrali, della semestrale e del bilancio valuta il generale andamento della gestione confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati.

f) le operazioni di significativo rilievo:

- La Società come precedentemente illustrato ha adottato una procedura per le operazioni tra parti correlate prestando attenzione alle situazioni in cui uno o più Amministratori siano portatori di un interesse proprio o di terzi.

g) la valutazione della dimensione, della composizione e del funzionamento del consiglio:

- Come descritto al punto 1.10 della presente relazione, nel corso del 2007 il Consiglio di Amministrazione per la prima volta ha intrapreso un processo di autovalutazione della propria *performance* così adeguandosi alle *best practice* internazionali. In tale ambito nel corso della riunione del 24 gennaio 2008 il Consiglio della Società ha deliberato di redigere delle linee guida disciplinanti i criteri generali e la metodologia per lo svolgimento del Processo di autovalutazione del Consiglio stesso e dei suoi Comitati; ha altresì vagliato l'ipotesi di poter affidare l'incarico ad un esperto esterno. Tale processo di autovalutazione è attualmente in corso.
- Nel corso della riunione del 24 gennaio 2008 il Consiglio ha rilevato le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dagli Amministratori della Società in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Si dà atto che nel corso della stessa riunione il Consiglio ha definito "società di rilevanti dimensioni" quelle società diverse da quelle appartenenti alle categorie indicate nell'art. 1.C.2. C.A. aventi un ammontare di ricavi annui pari o superiore a quello risultante dal consolidato della Società.
- Con delibera del 25 gennaio 2007 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad esprimere, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che risultino compatibili con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, anche tenuto conto dell'allora imminente rinnovo dell'Organo amministrativo, stabilendo criteri differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo, fissando in cinque il numero complessivo massimo di cariche di amministratore o sindaco che possono essere ricoperte dagli amministratori in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, anche compatibile con l'efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società ed ha approvato un documento relativo al numero massimo di incarichi che gli Amministratori della Società possono ricoprire, tenuto conto di quanto il Regolamento Consob prescrive in materia.

- Si dà, infine, atto che l'Assemblea non ha autorizzato in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 Codice Civile.

### **(II) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ARTICOLO 2 C.A.).**

La Società si è già adeguata alle previsioni di tale articolo individuando quali Amministratori esecutivi, secondo i criteri indicati dalle disposizioni in oggetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori muniti di delega Consiglieri Paolo Clementi, Guido Viganò e Corinne Clementi.

Nella fattispecie, ravvisandosene la necessità, il Consiglio ha nominato il Prof. Carlo Mortara, *Lead Independent Director*. Si rinvia alla sezione 1.4. della presente relazione.

### **(III) AMMINISTRATORI INDIPENDENTI (ARTICOLO 3 C.A.).**

La verifica dell'indipendenza degli amministratori è stata effettuata in occasione della nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, in occasione della riunione consiliare di approvazione del progetto di bilancio. Come di prassi, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 24/01/2008, ha proceduto a reiterare la verifica dell'indipendenza degli amministratori non esecutivi sulla base di quanto previsto dal nuovo Codice di Autodisciplina, confermando il permanere di tali requisiti ed il mantenimento nel tempo dell'"autonomia di giudizio" degli Amministratori indipendenti a prescindere dalla durata del mandato

Il Consiglio quindi, indipendentemente dalla durata del mandato, ha considerato prevalente la "sostanza sulla forma" e ritenendo particolarmente complessi i compiti di controllo assegnati ai consiglieri indipendenti, ha ravvisato la necessità di dare continuità agli incarichi precedentemente assegnati.

Il numero degli Amministratori indipendenti della Società è pari 4 ed è quindi tale da garantire la composizione dei Comitati secondo le prescrizioni indicate dallo stesso C.A. I Consiglieri indipendenti si sono riuniti in data 24 gennaio 2008.

### **(IV) TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE (ARTICOLO 4 C.A.).**

La Società è in linea con le previsioni in oggetto del C.A. e, infatti, il Regolamento del Consiglio di Amministrazione di IGV prevede che gli Amministratori e i Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle rispettive

funzioni. La Società è, inoltre, in linea con le previsioni relative alle informazioni privilegiate come precedentemente illustrato *sub* 3.

**(V) ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ARTICOLO 5 C.A.).**

La Società, come precedentemente illustrato *sub* 2 si è adeguata alle previsioni del C.A., avendo già provveduto ad istituire e rendere operativi, come sopra più ampiamente illustrato, un Comitato per la Remunerazione e un Comitato per il Controllo Interno ciascuno composto da tre membri.

**(VI) NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI (ARTICOLO 6 C.A.).**

Le procedure di nomina degli Amministratori sono riportate nello Statuto della Società. Il rinnovo del Consiglio avviene secondo il meccanismo del voto di lista, che assicura la trasparenza del procedimento e un'equilibrata composizione del Consiglio. Tale disciplina statutaria garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche professionali e personali dei candidati alla carica. Nel corso dell'assemblea straordinaria ed ordinaria tenutasi il 28 febbraio 2007 ed anche in sede consiliare il 21 giugno 2007, la Società ha adeguato lo statuto sociale alle recenti novità legislative e regolamentari. Il C.A. ha determinato il carattere facoltativo del comitato per le nomine e ne ha specificato le funzioni. La Società non ha ritenuto necessario avvalersi di tale facoltà.

**(VII) REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI (ARTICOLO 7 C.A.)**

La Società, come sopra più ampiamente illustrato, ha istituito il Comitato per la Remunerazione e ne ha nominato i componenti nell'ambito del proprio Consiglio di Amministrazione. Il Comitato è composto da Amministratori non esecutivi ed indipendenti. Il Consiglio nel corso della riunione del 24 gennaio 2008 ha adottato un nuovo Regolamento per il funzionamento del Comitato per la Remunerazione in linea con le previsioni del C.A.

**(VIII) SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO (ARTICOLO 8 C.A.).**

La Società è in linea con quanto previsto dal C.A. come più ampiamente illustrato in precedenza.

La Società ha già istituito il Comitato per il Controllo Interno e ne ha nominato i componenti nell'ambito del proprio Consiglio di Amministrazione scegliendoli tutti tra gli Amministratori Indipendenti.

Nel corso della riunione del 16 marzo 2007 il Consiglio ha designato il Presidente quale soggetto incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno ed ha confermato, su proposta dello stesso Presidente, il Responsabile del sistema edp e costing della Società, ing Roberto Giulietti, quale Soggetto Preposto al Controllo Interno ; il Presidente ha infine proposto le modalità ed i termini della remunerazione di quest'ultimo.

Il Consiglio nel corso della riunione del 16 marzo 2007 ha definito i criteri per valutare l'adeguatezza dell'esperienza in materia contabile e finanziaria richiesti in capo ad almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno, verificando che almeno un componente del Comitato è in possesso dei requisiti richiesti ed ha adottato, nell'ottica del pieno adeguamento da parte della Società al C.A., un nuovo Regolamento per il Comitato per il Controllo Interno in linea con le disposizioni dettate dal C.A..

Successivamente nel corso della riunione del 24 gennaio 2008 il Comitato per il Controllo Interno ha illustrato al Consiglio alcuni elementi afferenti i fattori di rischio relativi all'attività della Società individuando i principali rischi afferenti l'emittente e le sue controllate ed indicando le azioni svolte per coprire e monitorare tali rischi.

Il Consiglio, udita la relazione di cui sopra, ha ritenuto che i rischi afferenti l'emittente risultano correttamente identificati, gestiti e monitorati ai fini di una sana e corretta gestione dell'impresa e ha, quindi, valutato adeguato il sistema di controllo interno adottato dalla Società rispetto alle caratteristiche dell'impresa.

#### **(IX) INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (ARTICOLO 9 C.A.).**

La Società si è già adeguata alle previsioni dell'articolo in oggetto come sopra più ampiamente illustrato.

#### **(X) SINDACI (ARTICOLO 10 C.A.).**

Le procedure di nomina dei Sindaci sono riportate nello Statuto della Società. Il rinnovo del Collegio Sindacale avviene secondo il meccanismo del voto di lista che assicura la trasparenza del procedimento, la presenza di un sindaco effettivo (cui è attribuita la presidenza del collegio sindacale) e di un supplente espressi dalla minoranza. Tale

disciplina statutaria garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche professionali e personali dei candidati alla carica. L'art.18 dello Statuto sociale risulta già adeguato alla vigente disciplina legislativa e regolamentare.

**(XI) RAPPORTI CON GLI AZIONISTI (ARTICOLO 11 C.A.).**

Al Presidente e ai consiglieri delegati è stato demandato il compito di intrattenere rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri azionisti. Al fine di favorire il dialogo con i predetti soggetti, fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli, è stato inoltre identificato nella Direzione Amministrativa e Finanziaria il responsabile di tale funzione.

La Società infine, per il tramite delle proprie strutture competenti, cura la predisposizione di un'apposita sezione sul proprio sito *web* nella quale sono contenute le informazioni sull'emittente e le informazioni per un agevole e consapevole esercizio dei diritti sociali con particolare riguardo al diritto di voto.

**(XII) SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DUALISTICO E MONISTICO (ARTICOLO 12 C.A.).**

La Società ha optato per il sistema tradizionale.

Milano, 24 gennaio 2008

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Luigi Clementi)

Consiglio di Amministrazione							Comitato Controllo Interno ●		Comitato Remunerazione ◆		Eventuale Comitato Nomine ◇		Eventuale Comitato Esecutivo	
Carica	Componenti	esecutivi	non-esecutivi	indipendenti	****	Numero di altri incarichi **	***	****	***	****	***	****	***	****
<b>Presidente</b>	CLEMENTI LUIGI	X			100%	Amministratore di una società di natura bancaria								
<b>Vice Presidente</b>	BORLETTI GIOVANNI	X			100%	Amministratore di due società di rilevanti dimensioni e di una società finanziaria								
<b>Amministratore delegato</b>	VIGANO' GUIDO	X			100%	0								
<b>Amministratore delegato</b>	CLEMENTI PAOLO	X			100%	0								
<b>Amministratore</b>	CLEMENTI CORINNE	X			90%									
<b>Amministratore</b>	BASSETTI ALDO		X	X	100%	0			X	100%				
<b>Amministratore</b>	GHIO ANTONIO		X	X	100%	Amministratore di una società di natura bancaria	X	100%	X	100%				
<b>Amministratore</b>	ALPEGGIANI GIORGIO		X	X	100%	Amministratore di due società finanziarie	X	100%	X	100%				
<b>Amministratore</b>	MORTARA CARLO		X	X	90%		X	100%						
● Sintesi delle motivazioni dell'eventuale assenza del Comitato o diversa composizione rispetto alle raccomandazioni del Codice:N/A														
◆ Sintesi delle motivazioni dell'eventuale assenza del Comitato o diversa composizione rispetto alle raccomandazioni del Codice:N/A														
◇ Sintesi delle motivazioni dell'eventuale diversa composizione rispetto alle raccomandazioni del Codice:N/A														

**TABELLA 1: STRUTTURA DEL CdA E DEI COMITATI**

<b>Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento</b>	CdA:5	Comitato Controllo Interno:5	Comitato Remunerazioni:1	Comitato Nomine:N/A	Comitato Esecutivo:N/A
--	-------	------------------------------	--------------------------	---------------------	------------------------

### NOTE

\*La presenza dell'asterisco indica se l'amministratore è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

\*\*In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla *corporate governance* gli incarichi sono indicati per esteso.

\*\*\*In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del membro del CdA al Comitato.

\*\*\*\* In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli amministratori rispettivamente alle riunioni rispettivamente del CdA e dei Comitati.

### **TABELLA 2: COLLEGIO SINDACALE**

Carica	Componenti	Percentuale di partecipazione alle riunioni del Collegio	Numero altri incarichi**
<b>Presidente</b>	PAPPADA' ANGELO	100%	0
<b>Sindaco effettivo*</b>	DE NINNO ALFREDO	100%	0
<b>Sindaco effettivo*</b>	GHIRINGHELLI FRANCO	100%	1
<b>Sindaco supplente</b>	GATTI CARLO	N/A	0
<b>Sindaco supplente</b>	ORLANDI CARLO	N/A	0
<b>Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento:7</b>			
<b>Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri effettivi (ex art. 148 TUF):N/A (Si applica il Regolamento Consob ai sensi dell'art.147 ter del T.U.F.)</b>			

### NOTE

\*L'asterisco indica se il sindaco è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

\*\*In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani. Nella Relazione sulla *corporate governance* gli incarichi sono indicati per esteso.

**TABELLA 3: ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

	SI	NO	Sintesi delle motivazioni dell'eventuale scostamento dalle raccomandazioni del Codice
<b>Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate</b>			
Il CdA ha attribuito deleghe definendone:			
a) limiti	X		
b) modalità d'esercizio	X		
c) e periodicità dell'informativa?	X		
Il CdA si è riservato l'esame e approvazione delle operazioni aventi un particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario (incluse le operazioni con parti correlate)?	X		
Il CdA ha definito linee-guida e criteri per l'identificazione delle operazioni "significative"?	X		
Le linee-guida e i criteri di cui sopra sono descritti nella relazione?	X		
Il CdA ha definito apposite procedure per l'esame e approvazione delle operazioni con parti correlate?		X	<p>Come esplicitato nella relazione in merito all'adesione al codice di autodisciplina, le operazioni eventualmente poste in essere con parti correlate vengono preventivamente approvate ed autorizzate dal CdA, nonché sottoposte al vaglio del Collegio Sindacale. Inoltre, il Consiglio oltre ad avere formalizzato una procedura denominata "Linee guida disciplinanti le operazioni di significativo rilievo e con parti correlate" sta valutando l'opportunità di formalizzare una procedura che detti i "Principi di comportamento per le operazioni con parti correlate" che preveda che la gestione delle Operazioni con parti correlate sia effettuata nel rispetto di particolari criteri di correttezza sostanziale e procedurale.</p>
Le procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione?		X	Idem come sopra
<b>Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci</b>			
Il deposito delle candidature alla carica di amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
Le candidature alla carica di amministratore erano accompagnate	X		

dall'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti?			
Il deposito delle candidature alla carica di sindaco è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo?	X		
Le candidature alla carica di sindaco erano accompagnate da esauriente informativa?	X		
<b>Assemblee</b>			
La società ha approvato un Regolamento di Assemblea?		X	La società non ha approvato il regolamento assembleare: l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari è garantito dalle previsioni dello statuto sociale
Il Regolamento è allegato alla relazione (o è indicato dove esso è ottenibile/scaricabile)?		X	
<b>Controllo interno</b>			
La società ha nominato i preposti al controllo interno?	X		
I preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative?	X		
Unità organizzativa preposta del controllo interno (ex art. 9.3 del Codice)	X		
<b>Investor relations</b>			
La società ha nominato un responsabile <i>investor relations</i> ?		X	Date le dimensioni dell'azienda la società non ha ritenuto opportuno istituire al suo interno una figura professionale ad hoc. Le funzioni di investor relator sono pertanto assolte dal Presidente del CdA e dal responsabile della funzione amministrativa-finanziaria, Dott. Andrea Medaglia.
Unità organizzativa e riferimenti (indirizzo/telefono/fax/e-mail) del responsabile <i>investor relations</i>			